

## XIV.

## TORNATA DEL 28 MAGGIO 1897

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — Si continua la discussione del disegno di legge: Ammissione alla magistratura — Approvasi l'articolo 2 dopo dichiarazioni del relatore senatore Inghilleri e del ministro guardasigilli — Sull'articolo 3 parlano il senatore Saredo, il ministro guardasigilli, il relatore Inghilleri ed il senatore Canonico — Si approva il nuovo testo dell'articolo 3 e quello dell'articolo 4 dopo osservazioni dei senatori Pagano-Guarnaschelli, Inghilleri, Canonico e del ministro guardasigilli — Si approva l'articolo 5 nel testo concordato dopo osservazioni del senatore Saredo cui risponde il ministro guardasigilli — All'articolo 6 parlano i senatori Buonamici, Pinelli, il relatore senatore Inghilleri ed il ministro guardasigilli — Senza discussione approvasi l'articolo 7 — Si rinviando all'Ufficio centrale gli articoli 8, 9 e 10 a seguito di osservazioni fatte dal guardasigilli — Gli articoli 11 e 12 si approvano nel testo concordato — Sull'articolo 13 parlano i senatori Arabia, Paternostro, Inghilleri ed il ministro di grazia e giustizia — Si approvano gli articoli 13 e 14 nel testo concordato — Approvasi anche l'articolo 15 ed è rinviato all'Ufficio centrale l'articolo 16 — Approvasi l'articolo 17 — All'articolo 18 parlano il ministro guardasigilli ed i senatori Borgnini e Saredo — Si approva l'articolo 18 nel testo concordato — Rinviato l'articolo 19 all'Ufficio centrale dopo osservazioni dei senatori Pagano-Guarnaschelli, Saredo, Puccioni Piero e del guardasigilli — Approvasi l'articolo 20 meno il 2° comma che è sospeso — L'articolo 21 è approvato.

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, degli affari esteri e della guerra.

Il senatore, segretario, DI PRAMPERO dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
« Ammissione alla magistratura ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: « Ammissione alla magistratura ».

Come il Senato rammenta, nella tornata di ieri fu iniziata la discussione dell'art. 2, che fu trasmesso all'Ufficio centrale per studiare la

possibilità di concordare una formula fra l'Ufficio stesso ed il signor ministro.

Pregherei il signor relatore di voler riferire su questa desiderata concordia, se pur sia stata raggiunta.

Senatore INGHILLERI, relatore. L'Ufficio centrale si è oggi riunito per trovare il modo di concordare l'articolo secondo, che fu oggetto della discussione di ieri; però l'Ufficio centrale, ritornando sopra tutti gli argomenti che si potevano addurre pro e contro, ha mantenuta la sua deliberazione; dimodochè la maggioranza dell'Ufficio centrale, mantiene la proposta, che i concorsi per uditore giudiziario si eseguano in Roma. Ed a questo proposito, io non ritorno sugli argomenti che ebbi l'onore di esporre al

Senato; ma mi corre l'obbligo di rivolgere una parola all'egregio senatore Borgnini, che mi dispiace di non vedere presente, mi corre l'obbligo di una risposta intorno al pubblico ministero, perchè credo, che non ci sia nella relazione, parola, che possa stremare il lustro ed il prestigio del ministero pubblico presso tutte le giurisdizioni giudiziarie.

Anzi posso affermare che tanto nella relazione, quanto nelle proposte fatte, l'Ufficio centrale ed il relatore, si sono adoperati in ogni modo non solo a mantenere il prestigio attuale del ministero pubblico, ma anche di accrescerlo.

Se qualche cosa vi è nella relazione, è in rapporto al tirocinio presso l'ufficio del ministero pubblico, ma io qui mi fermo per non anticipare una discussione, la quale potrà avere la sede opportuna quando verrà in discussione il tema dell'art. 6 del progetto; però non posso lasciare senza osservazione un argomento del senatore Borgnini. Io ieri aveva domandata la parola all'ultim'ora, ma quando si parlò del rinvio, a me parve inutile d'insistere perchè io potessi dare una spiegazione intorno a ciò che ebbi l'onore di esporre al Senato.

L'Ufficio centrale fece la sua proposta unicamente allo scopo che sia unico il concorso, perchè il concorso fatto in Roma porgeva garanzie serie, e garanzie efficaci in rapporto alla vigilanza.

Non ragioni di diffidenza consigliarono l'Ufficio centrale a fare quella proposta.

Noi non possiamo diffidare delle Corti, non possiamo diffidare dell'autorità giudiziaria, però è nostro convincimento che il concorso in Roma toglie il seme di qualsiasi sospetto di possibili abusi, le ragioni di lamenti che furono fatti, e quindi darebbe la convinzione della sincerità, della realtà del concorso.

La diffidenza c'è, ma è nel progetto ministeriale.

Io prego il Senato ad avere sott'occhio l'ultimo capoverso dell'art. 3 del progetto ministeriale.

L'art. 3 nel suo ultimo capoverso riserva al ministro la facoltà di spedire delegati speciali; ma, se voi avete fiducia nell'autorità giudiziaria, dovete averla intera. Quale sarà la forza morale di queste Corti se il giorno in cui si deve eseguire il concorso, il giorno in cui i giovani sono riuniti, si vede lì nella sala com-

parire un impiegato qualsiasi il quale, come delegato del Governo, ha la facoltà speciale, ha il dovere speciale di invigilare? Questo delegato speciale, rappresentante del Governo, si surroga per necessità moralmente alla Commissione della Corte d'appello.

A me pare che il nostro sistema sia più semplice ed anche un po' più razionale.

Voi per avere dei buoni impiegati nelle prefetture, nelle intendenze di finanza, non guardate a spese; e costringete coloro i quali aspirano ad un ufficio governativo a venire qui in Roma.

Vi pare forse che si debba meno estimare il valore di chi poi deve decidere della sorte nostra, della libertà e del patrimonio dei cittadini? Io credo che il richiedere serietà di garanzie è qualche cosa d'importante per tutti.

L'Ufficio centrale non vuol riguardare le condizioni delle persone, perchè non si può; non si deve entrare nella magistratura se non dando un esame qui in Roma sotto la vigilanza della autorità centrale.

Se poi è questione di spesa, la è cosa che si può accomodare prendendo accordi con le Società ferroviarie per concedere un ribasso ai giovani concorrenti.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Si è tentato e non si è ottenuto.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Vi sono tentativi e tentativi...

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. È contro le convenzioni...

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Quando il Governo vuole e domanda una cosa così piccola...

Senatore PUCCIONI PIERO. Le convenzioni si oppongono a queste domande.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Nelle convenzioni ci sono certi patti con i quali si compensano le Società e forse i compensi sono ad usura, e ritengo che con opportuni accordi si può provvedere anche a questo caso speciale del concorso giudiziario.

L'Ufficio centrale forse ha già parlato troppo per mio mezzo per sostenere questa tesi, ed il Senato giudicherà intorno a questo dissenso sopra cosa che sembra piccola, ma che nelle sue conseguenze può essere della massima importanza.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

COSTA, ministro di grazia e giustizia. Il Senato non giudicherà; perchè — mantenendomi consono alle mie dichiarazioni — mi basterà ricordare che dissi di voler sottoporre all'Ufficio centrale le ragioni per le quali avevo fatto una diversa proposta, e dissi pure di non voler provocare voti dal Senato.

Siccome però la maggioranza dell'Ufficio centrale persiste nella sua proposta, così non intendo che abbia a manifestarsi un dissenso che — ritenuta la non grande importanza della questione — non avrebbe ragion di essere.

Per questo appunto mi astengo anche dal rispondere alle argomentazioni dell'onorevole relatore, pur ripetendo che, a mio avviso, gli esami di uditorato possono riuscire altrettanto seri nelle provincie come nella capitale.

Vuol dire che io li credo ugualmente seri, mentre l'Ufficio centrale crede maggiore la serietà degli esami tenuti a Roma.

D'altronde, mentre vi è identità di vedute per quanto concerne la serietà del concorso, noi miravamo in pari tempo ad ottenere che il concorso fosse accessibile a maggior numero di persone.

Ripeto però che non è il caso, su un punto come questo, di provocare una deliberazione del Senato.

PRESIDENTE. All'art. 2 del testo che fu letto, non è proposto nessun altro emendamento se non questo, di sostituire alle parole: « Consigliere della Corte di cassazione, consigliere di Corte d'appello », le altre « Magistrato di Corte di cassazione, magistrato di Corte d'appello ».

Pongo ai voti la sostituzione della parola « magistrato » alla parola « consigliere ».

Chi approva la sostituzione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'art. 2 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Prego i signori senatori di voler tenere sott'occhio un foglio che fu stampato e distribuito, e che porta il n. 1 B, ove vi sono gli emendamenti concordati tra l'Ufficio centrale e il Ministero.

Ora darò lettura dell'art. 3 quale è nel testo in discussione; poi darò lettura degli emendamenti concordati fra il Ministero e l'Ufficio centrale.

L'art. 3 del testo in discussione è il seguente:

Il concorso per le nomine di uditore giudiziario si esegue mediante esami scritti ed orali.

Gli esami scritti hanno luogo in sei giorni, col'intervallo di un giorno per ciascuno, e consistono nello svolgimento teorico di una tesi su ciascuna delle materie seguenti:

- a) Diritto romano;
- b) Diritto civile e procedura civile;
- c) Diritto commerciale;
- d) Diritto penale e procedura penale;
- e) Diritto costituzionale e amministrativo;
- f) Diritto ecclesiastico nelle sue attinenze col diritto pubblico e privato del Regno.

La Commissione esaminatrice propone le tesi in numero triplo e le trasmette al Ministro della Giustizia in plico suggellato, due giorni prima dell'esame. Il Ministro della Giustizia sceglie e trasmette, parimente in plico suggellato, il giorno stesso dell'esame, le tesi di ciascuna materia su cui deve versare l'esame.

All'ultimo paragrafo di quest'articolo si sostituirebbe la seguente dizione:

« La Commissione esaminatrice, propone due giorni prima dell'esame, tre tesi per ciascuna materia e le trasmette immediatamente al ministro della giustizia in plico suggellato, e il ministro della giustizia sceglie e trasmette, parimente in plico suggellato, il giorno stesso dell'esame le tesi di ciascuna materia su cui deve versare l'esame ».

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Le disposizioni di questo articolo sono di due ordini: le une veramente legislative, e sono quelle che si riferiscono alle materie dell'esame.

È giusto che una materia di tanta importanza sia fissata irrevocabilmente per legge. Ma vi sono poi disposizioni che hanno un vero e proprio carattere regolamentare.

Prendiamo il primo capoverso, dove è detto: « Gli esami scritti hanno luogo in sei giorni, con l'intervallo di un giorno per ciascuno, ecc.,

Ma se l'intervallo sarà di due giorni verrà dichiarato nullo l'esame?

Perchè mettere in una legge disposizioni che per l'indole loro hanno il loro posto naturale nel regolamento, per potere così modificarsi secondo l'esperienza possa suggerire? Ma su questo punto, ripeto, non mi fermerò; mi fermerò sul capoverso ultimo per il quale io propongo una modificazione.

Secondo questa disposizione la Commissione esaminatrice, che è composta di tre magistrati di cassazione, di uno di appello e di un professore di università, propone i temi, li manda al Ministero, e questi rimangono due giorni nel gabinetto del ministro il quale poi ne sceglie uno e lo rimanda alla Commissione.

Ora, io confesso che questo procedimento non mi soddisfa, e ritengo grandemente preferibile il procedimento che ora si segue nella maggior parte dei concorsi. Citerò, ad esempio, quello che regola il concorso per i posti di referendari al Consiglio di Stato; mi pare molto più pratico e razionale, ed è questo: la Commissione, ogni giorno di composizione scritta si raduna, e la mattina stessa prepara i temi in numero triplo o quadruplo, come prescrive il regolamento, li suggella e li porta nella sala degli esami, dove si invita uno dei candidati medesimi ad estrarne uno. Si ha così la certezza che non è possibile che traspiri il segreto di un tema, e si evita l'eventuale pericolo che qualche candidato ne abbia avuto notizia; pericolo che non si evita quando il tema resta due giorni nel gabinetto del ministro.

D'altra parte, si forma una Commissione composta di persone autorevoli, che costituiscono un tribunale eminente: perchè non le si dà la competenza intiera, sia per la formazione dei temi, sia per la designazione, come l'ha per l'esame e il giudizio dei candidati?

Per conseguenza io propongo che questo capoverso venga modificato nel senso che la Commissione prepari i temi il giorno stesso degli esami, li porti immediatamente nella sala degli esami, e ne faccia estrarre uno da uno degli stessi candidati. Dichiaro però fin da ora che, a mio avviso, questa dovrebbe essere materia di regolamento. Poniamo che l'esperienza suggerisca un cambiamento; dovremo mettere in moto la macchina legislativa per riformare la legge? Invece, se la materia è regolata da

una disposizione regolamentare, è facile con l'ordinaria procedura, e sentito solamente il Consiglio di Stato, fare le modificazioni, che l'esperienza abbia suggerito.

Prego l'onor. ministro e l'Ufficio centrale di fare buon viso alla mia proposta, che è un ritorno al sistema comune a tutti i concorsi.

PRESIDENTE. Prego di mandarmi la proposta per iscritto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole Saredo ha presentato alcune obbiezioni, movendo da due diversi ordini di considerazioni.

Ha obiettato in primo luogo che le disposizioni dell'articolo 3° sono in parte regolamentari.

Può essere, io non lo nego, che qualcuna di queste disposizioni sia regolamentare; ma però non ammetterei che fosse regolamentare proprio quella che egli ha citato come esempio. Se vi è una disposizione di ordine statuente quella è precisamente dell'obbligo assoluto di un intervallo fra un esame e l'altro, obbligo che la legge sancisce come garanzia di serietà e come mezzo per evitare che gli esami siano fatti tumultuariamente. L'osservazione dell'onorevole Saredo mi ha però dimostrato la necessità di una parola che si deve aggiungere al primo capoverso.

Potrebbe darsi, infatti, che l'esame avesse a cadere in giorno nel quale la ricadenza dell'esame si verificherebbe in giorno festivo: e in tal caso, siccome in giorno festivo l'esame non si può fare, i giorni d'intervallo dovrebbero essere due.

A ciò si rimedia aggiungendo dopo le parole: « con l'intervallo » la parola « almeno ».

Con questo è ovviato all'inconveniente lamentato dall'on. Saredo.

Per quanto concerne la seconda osservazione dell'onorevole Saredo, io debbo cominciare dallo scagionarne il ministro di grazia e giustizia, il quale si è trovato nella necessità di proporre questo sistema stabilito nel capoverso dell'art. 3°. Posto infatti che gli esami dovevano esser compiuti in tutte le Corti d'appello, vi doveva pur essere una Commissione unica che formulasse le tesi uniformi, e qualcuno che scegliesse fra le tesi così formulate.

Quindi il ministro si trova di fronte all'osservazione dell'onorevole Saredo perfettamente in regola.

L'Ufficio centrale, pur avendo concentrato l'esame in Roma, ha seguito il ministro.

Io per verità non trovo che, anche nel metodo dell'ufficio centrale, vi sia un grande inconveniente nel fare formulare le tesi dalla Commissione in numero triplo, e lasciarne scegliere una dal ministro; nè vedo pericolo a che le tesi rimanganò sul tavolo del ministro per più giorni.

Io potrei parlare per esperienza personale, perchè l'onorevole senatore Saredo ed il Senato sanno che, col regolamento del 1890 per l'esame pratico scritto, si adotta precisamente il sistema che s'intende di stabilire con questo disegno di legge.

E di vero nell'art. 18 del regolamento del 1890 è precisamente stabilito che la Commissione centrale formula le tesi e le trasmette al ministro di grazia e giustizia il quale, sceltane una per ogni materia, ne spedisce un esemplare chiuso e suggellato ad ogni procuratore generale.

E così anche quest'anno si è fatto. Le tesi furono formulate dalla Commissione, il presidente le mandò al ministro, questi le tenne nel proprio cassetto e la mattina dell'esame fece la scelta.

Ma comprendo, che l'altro sistema è molto più semplice e non ho difficoltà d'accettarlo; perchè se si dà ad una Commissione la grandissima fiducia di presiedere ad un concorso, le si deve dare anche quella di formulare i temi, lasciandone la scelta definitiva alla sorte.

D'altronde, meno si fa entrare il Governo in queste operazioni, meglio è; tanto più che il Governo non è chiamato da nessuna ragione speciale ad esercitare questa particolare attribuzione.

Io credo adunque che l'articolo deve essere mantenuto nel suo complesso come fu formulato; però non ho nessuna difficoltà d'accettare l'emendamento proposto dall'onor. Saredo.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta volentieri la proposta del senatore Saredo ed accetta anche la modificazione proposta dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Al secondo paragrafo il signor ministro ha proposto un emendamento, e cioè, là dove è detto: « Gli esami scritti hanno luogo in sei giorni coll'intervallo di un giorno », si dica: « con l'intervallo, *almeno*, di un giorno per ciascuno ».

Il signor senatore Saredo propone all'ultimo paragrafo questo emendamento:

« La Commissione esaminatrice propone tre tesi per ciascuna materia; le tesi sono suggellate; nel mattino stesso dell'esame, sarà estratta a sorte quella che dovrà essere svolta dai concorrenti ».

Senatore PAGANO-GUARNASCHELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PAGANO GUARNASCHELLI. Sono pienamente d'accordo col proponente senatore Saredo, sulla necessità di una riforma dell'articolo sul punto in discussione.

Osservo però, che nell'attuale sistema, (non già per il testo della legge 8 giugno 1890, ma per il Regolamento 10 novembre 1890 emendato il 15 agosto 1893), è stabilito in primo luogo, che la Commissione, giorno per giorno, sceglie la materia, ed in secondo luogo, che sulla materia scelta formula le tesi.

Ora io proporrei di adottare nè più, nè meno il dettato della legge presente, perchè è un savio precetto di diritto, di non mutare le leggi senza evidente necessità; massime se hanno fatto buona prova, e se, come nella specie, le disposizioni corrispondono al fine che si vuole raggiungere.

E poichè l'emendamento Saredo sarebbe un ritorno all'antico, o meglio dello *statu quo*, il mio avviso è di riprodurre senz'altro il dettato della legge qual esso è.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Trovo perfettamente opportuna l'osservazione del senatore Pagano; e per parte mia, siccome è un perfezionamento del concetto che ho propugnato, penso che si potrebbe accogliere la sua proposta; ed anzi, se il senatore Pagano ha il testo, lo prego di darne lettura.

Senatore PAGANO-GUARNASCHELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PAGANO-GUARNASCHELLI. Non tengo

setti' occhio il testo, ma l'articolo che si dovrebbe tener presente è il 6° del regolamento 10 novembre 1890 modificato nel 1893.

PRESIDENTE. Ossia, è un decreto che approva un regolamento.

Senatore PAGANO-GUARNASCHELLI. La legge 3 giugno 1890 dettava i concetti generali. Secondo il senatore Saredo il punto in discussione dovrebbe far parte non già della legge, ma come in passato del regolamento.

Se non che è giustamente ora prevalso il concetto di comprendere nella legge il punto in disamina, circa le tesi da formularsi dalla Commissione. E per me il concetto sta bene, e pertanto conviene riprodurre nella legge il contenuto dell'art. 6 del regolamento 1890.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. L'art. 6, ricordato dal senatore Pagano, del regolamento dice così:

« La Commissione esaminatrice determina giorno per giorno su quale gruppo di materie verserà nel giorno medesimo la prova, e, ciò stabilito, formula tre distinti temi per la prova stessa.

« Questi temi sono dal presidente chiusi e sigillati in altrettante buste perfettamente eguali. Non più tardi delle 10 ant. di ciascun giorno il presidente procederà all'appello nominale dei componenti » ecc. ecc.

Dopo questa lettura, più che mai mi convinco che queste sono materie non di legge, ma di regolamento.

Per esempio, vi è la durata per la trattazione del tema; che tempo si concede ai candidati: otto, dieci ore?

È materia importante anche questa, per lo meno quanto le altre di cui si occupa il presente articolo: ma nella legge non lo dite.

Oh! perchè non si manda al regolamento anche tutto ciò che è regolamentare?

Ma poichè su questo punto e il ministro e l'Ufficio centrale sono concordi nel volere che siano mantenute nella legge le presenti disposizioni, non faccio proposta e accetto quello che il progetto stabilisce; soltanto modifico l'articolo nel senso di metterlo in armonia con questo.

Ecco come l'avrei modificato:

« La Commissione esaminatrice determina giorno per giorno su quale materia verserà

nel giorno medesimo la prova, e, ciò stabilito, formula tre distinti temi per la prova stessa.

« Questi temi sono suggellati, e si farà l'estrazione di quello che dovrà essere svolto dai concorrenti ».

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Mi sembra che nella proposta Saredo si adoperi talora il tempo futuro e talora il presente; pregherei si adoperasse un tempo solo e possibilmente il presente.

Senatore SAREDO. Ha perfettamente ragione; e prego il nostro presidente di voler egli stesso correggere in questo senso il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene.

La proposta del senatore Saredo dunque sarebbe questa: sostituire all'ultimo capoverso dell'art. 3 il seguente:

« La Commissione esaminatrice determina giorno per giorno su quale materia verserà nel giorno medesimo la prova, e ciò stabilito, formula tre distinti temi per la prova stessa; questi temi sono suggellati e si fa l'estrazione a sorte di quello che deve essere svolto dai concorrenti ».

Il signor ministro accetta questa proposta?

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Sì.

PRESIDENTE. Allora veniamo ai voti.

Pongo anzitutto ai voti l'emendamento proposto dal signor ministro, e cioè che nel secondo paragrafo si dica: « coll'intervallo almeno di un giorno ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'emendamento proposto dal senatore Saredo all'ultimo capoverso di questo articolo, emendamento che ho testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 3 nel testo seguente:

### Art. 3.

Il concorso per le nomine di uditore giudiziario si esegue mediante esami scritti ed orali.

Gli esami scritti hanno luogo in sei giorni, coll'intervallo almeno di un giorno per ciascuno, e consistono nello svolgimento teorico di una tesi su ciascuna delle materie seguenti:

- a) Diritto romano;
- b) Diritto civile e procedura civile;
- c) Diritto commerciale;
- d) Diritto penale e procedura penale;
- e) Diritto costituzionale e amministrativo;
- f) Diritto ecclesiastico nelle sue attinenze col diritto pubblico e privato del Regno.

La Commissione esaminatrice determina giorno per giorno su quale materia verserà nel giorno medesimo la prova. E ciò stabilito formula tre distinti temi per la prova stessa. Questi temi sono suggellati e si fa l'estrazione a sorte di quello che deve essere svolto dai concorrenti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

#### Art. 4.

L'ammissione agli esami orali è deliberata dalla Commissione esaminatrice; e non sarà accordata a coloro che non abbiano riportato la maggioranza dei voti in ciascuna materia degli esami scritti. Gli esami orali sono pubblici, hanno la durata di un'ora per ciascun concorrente, e si svolgono:

- a) Sulle materie che furono oggetto degli esami scritti;
- b) Sulla storia del diritto italiano;
- c) Sul diritto internazionale pubblico e privato.

Tanto negli esami scritti che in quelli orali, ciascun Commissario può attribuire, a ciascun concorrente, fino a dieci voti per ciascuna materia.

PRESIDENTE. Do lettura ora del testo dell'articolo 4 supposto concordato fra il ministro e l'Ufficio centrale. Esso è del tenore seguente:

#### Art. 4.

L'ammissione agli esami orali è deliberata dalla Commissione esaminatrice; e non sarà accordata a coloro che non abbiano riportato la maggioranza dei punti in ciascuna materia degli esami scritti. Gli esami orali sono pubblici, hanno la durata di un'ora per ciascun concorrente, e si svolgono:

- a) Sul diritto romano;
- b) Sul diritto civile;
- c) Sulla storia del diritto italiano;

- d) Sul diritto internazionale pubblico e privato.

Tanto negli esami scritti che in quelli orali ciascun commissario può attribuire, a ciascun concorrente, fino a dieci punti per ciascuna materia.

Senatore FAGANO-GUARNASCHELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FAGANO-GUARNASCHELLI. Io preferirei il testo quale originariamente venne formulato dall'Ufficio centrale e non quello ultimo, e che si suppone concordato, e forse non lo è, come ha detto il nostro presidente, tra l'Ufficio centrale ed il guardasigilli.

Io credo, cioè che sarebbe utile e conveniente, direi quasi necessario, che l'esame orale dovesse versare su tutte le materie scritte. Nè saprei trovare da me una ragione dell'ultimo mutamento, imperocchè, se è vero, come è stato detto saviamente anche in questa discussione, più volte, che l'esame orale deve servire di controllo all'esame scritto, mancherebbero i termini di paragone e di controllo, ove le materie dell'una e dell'altra prova non fossero identiche, oltre le materie di complemento. E qui credo utile di far nuovamente appello anche alla mia esperienza, giacchè le spesse fiate un po' di pratica vale più di qualunque teorica o concetto dottrinale. Si sono infatti circondate di tante garanzie le prove scritte; ma ciò non ostante è rimasto in seno della Commissione esaminatrice talvolta il dubbio, che per una ragione qualsiasi e non bene accertata, forse per il suggerimento di un compagno, la tesi scritta presentata da un concorrente era al disopra del reale valore e capacità del candidato.

L'esame orale invece è il mezzo più serio ed efficace per constatare la vera capacità e la reale dottrina del candidato. Il che io dico, non solo per un principio astratto, ma per una esperienza di fatto, e non solo perchè venni in magistratura anch'io per esami congeneri, ma perchè qual presidente di una Commissione di esami, ebbi co' miei collaboratori ad osservare de' casi veramente dolorosi, cioè a trovarci di fronte a candidati, che avevano riportato punti elevati negli scritti, e che miseramente caddero nella prova orale.

E benchè la Commissione avesse fatto tutti gli onesti sforzi per ricondurli, perchè una Com-

missione esperta non può non tener presente come e quanto ardua sia la condizione di un giovine candidato, che per soggezione può talvolta rimanere incerto e perplesso alle prime interrogazioni, e benchè avesse cercato perciò col mutare le domande di rialzare lo spirito e di scrutare la reale portata delle cognizioni degli aspiranti, avvenne più di una fiata che non vi fu modo e verso di ravviarli.

La deficienza si dimostrò invece in diverse e nelle più importanti materie, sì che ingenerò il dubbio ed il sospetto che quelle tesi scritte così ammirate non erano farina (come suol dirsi) del proprio sacco.

In conseguenza, mi pare sostanziale pertanto, e non solo conveniente, ma necessario, che l'esame orale versi principalmente su tutte le materie delle prove scritte.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Debbo dire all'onor. Pagano e al Senato le ragioni per le quali l'Ufficio centrale ed il ministro si trovarono d'accordo nella formula di questo articolo.

Contro la formula dell'Ufficio centrale, come risultava dallo stampato prima distribuito ai signori senatori, si facevano due obiezioni.

Si diceva, per quanto si riferisce alla lettera *a*, che gli esami orali si svolgono sulle materie, che furono oggetto degli esami scritti: ma che era necessario chiarire se trattasi di materie o di tesi, perchè altra cosa sono le materie, altra le tesi.

Senatore PAGANO-GUARNASCHELLI. Le materie.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Sta bene, le materie.

Le materie erano sei, ed, aggiungendosene due, divengono otto. In un'ora non si può compiere un esame sopra otto materie, senza che riesca insufficiente su ciascuna di esse. Dunque il concetto di far l'esame orale su otto materie in un'ora fu scartato.

La seconda obiezione, che si faceva, era questa: Ammesso un tempo minimo di quindici minuti per ogni materia, per otto materie occorrerebbero due ore. Quindi, volendosi fissare ad un'ora la durata dell'esame, bisognava necessariamente dar facoltà alla Commissione esaminatrice di esaminare su alcune materie a

sua scelta, tra quelle che avevano formato oggetto degli esami scritti.

Io non aveva nessuna difficoltà di accettare questo concetto; ma si è trovato più semplice e più opportuno di scegliere fra le materie degli esami scritti quelle che sono fondamentali, voglio dire il dritto civile e il dritto romano. E si noti che in questo modo non si toglie quella possibilità di controllo che l'onor. senatore Pagano desidera, perchè, nel fare l'esame orale su due delle principali materie dell'esame scritto, la Commissione esaminatrice avrà precisamente quel mezzo di controllo dell'esame scritto che egli, l'Ufficio centrale, ed io, desideriamo. Laonde, a me pare che lo scopo che il senatore Pagano si propone sia raggiunto in modo serio ed efficace.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Inghilleri, relatore.

Senatore INGHELLERI, *relatore*. Io non ho da aggiungere nulla a quello che ha detto l'onorevole ministro così splendidamente, perchè effettivamente noi siamo stati arrendevoli alle proposte sue come in molte altre giuste proposte, perchè appunto bisogna sfrondare alcune materie che sono molte in questo concorso, e attenersi veramente negli esami orali, a quelle che sono fondamentali, principali, e che costituiscono i veri ferri del mestiere.

Ora, onor. senatore Pagano, se lei mi dà un giovane che risponde benissimo intorno alle materie su cui sarà esaminato, o in diritto civile o in diritto romano, stia tranquillo che questo sarà un bravissimo giudice. Mi permetta poi di fare una proposta che sembra piccola, ma quando viene dal senatore Messadaglia, anche le piccole cose hanno il loro valore.

L'onor. senatore Messadaglia propone che, in tutto il progetto, alla parola « voti » si sostituisca la parola « punti ». Se il guardasigilli l'accetta, anche l'Ufficio centrale accetterebbe la proposta del senatore Messadaglia.

Senatore CANONICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Pagano.

Senatore PAGANO-GUARNASCHELLI. Dal momento in cui vedo, che l'accordo questa volta è perfetto tra il guardasigilli e l'Ufficio centrale, ho così poca fede in me stesso, che debbo dedurne, che la mia parola non possa riuscire allo scopo.

Ciò non ostante, è tale la convinzione mia,



che l'Ufficio centrale sia stato più nel vero nella prima proposta, che intendo insistere sui due principali motivi, che rendono salda la mia convinzione. Il primo motivo è fondato sul principio, che poco fa ho ricordato, uno di quei principi vecchi che sono sempre nuovi, perchè veri, e cioè che dalle leggi antiche non si deve mai recedere se non quando vi sia una ragione gravissima, per recarvi mutamenti; bisogna che vi sia come diceva il diritto romano *humana necessitas*, un lungo e saldo concorso di fatti e di prove che possano, anzi debbano consigliare la novità.

Ora quali sono i fatti e le prove che renderebbero indispensabile il nuovo ed improvviso mutamento?

Ecco una osservazione che a me sembra debba avere un grande valore.

In secondo luogo ho letto ed apprezzato le relazioni e le osservazioni dell'Ufficio centrale e dell'onorevole ministro, che hanno per punto di partenza, benchè con criteri alquanto diversi, il principio, che bisogna rinvigorire la magistratura, che fa d'uopo assicurarsi della bontà e del valore dei nuovi elementi da reclutare nell'ordine giudiziario.

Ma ciò stesso richiede, che non si rendano meno vigorose le prove, e che le materie, sulle quali l'esperimento deve aver luogo non siano assottigliate.

Comprendo, che il diritto romano ed il diritto civile sono le materie più sostanziali e cardinali, quelle senza le quali non vi sarebbe non dirò un giurista di valore, ma un cultore qualunque del diritto, ma non sono esse le sole materie sulle quali deve versare la pratica degli uditori giudiziari in ispecie nelle nostre presenti condizioni legislative; e se è sempre facile il dubbio, che talvolta fu avvalorato da non lievi indizi sulla origine sospetta di qualche scritto, io non trovo altro mezzo di un vero e perfetto controllo che nella controprova dell'esame orale in tutte le materie.

Nè si dica che pochi minuti per ciascuna materia non bastano. Chi è addentro in queste cose non può ignorare, che non sette minuti soltanto per ciascuna materia, ma anche un tempo minore è sufficiente ad una Commissione esperta per apprezzare il giusto valore di un candidato. In due o tre minuti e dal modo di rispondere persone avvezze agli studi ed alla

pratica giuridica, subito si convincono se il giovine padroneggia, come suol dirsi, la materia e ne conosce i sommi principî.

Io quindi non recederei dalla pratica e dalla osservanza di quelle leggi, che finora hanno dato dei frutti più che mediocri.

Saranno men rassicuranti o peggiori i frutti di nuovi metodi più blandi se le materie saranno minori.

Questo il mio avviso, che come eco di una convinzione sicura doveva esprimere. Del resto sarà più savia la decisione del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Canonico.

Senatore CANONICO. Sono d'accordo con i colleghi dell'Ufficio centrale e l'onor. guardasigilli sul principio che nell'esame orale si debba ridurre il numero delle materie.

Una sola proposta io farei alla lettera *D*, perchè non potei assistere alla seduta dell'Ufficio centrale in cui si fece questa designazione di materie.

La lettera *D* dice « sul diritto internazionale pubblico e privato », io sostituirei: « sul diritto e sulla procedura penale ». Mi pare una materia importante che non si possa lasciare da parte nell'esame orale. Comprendo l'importanza del diritto internazionale pubblico e privato, ma, per chi si dedica agli uffizi giudiziari, mi pare più importante il diritto e la procedura penale.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Pregherei l'onorevole Canonico di non insistere. Il diritto internazionale pubblico e privato è una materia importantissima di coltura giuridica, specialmente collo svolgimento dei rapporti individuali e collettivi fra le nazioni.

Dunque la necessità di una prova in questa materia - in una delle due diverse fasi delle prove per l'ammissione alla magistratura - assolutamente s'impone.

D'altra parte, l'onorevole Canonico vorrebbe sostituire al diritto internazionale il diritto e la procedura penale. Ora, io credo che avrebbe ragione se si trattasse di esame pratico; ma siccome si tratta di un esame teorico, che suole seguire da vicino la laurea, ritengo che sia indicatissima, e certamente sia preferibile, la

LEGISLATURA XX — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MAGGIO 1897

prova sul diritto internazionale pubblico e privato.

PRESIDENTE. Il senatore Canonico fa una formale proposta?

Senatore CANONICO. Nossignore. Ho voluto soltanto esprimere la mia opinione a questo proposito.

PRESIDENTE. Sta bene. Dunque non vi sono altre proposte, all'infuori di quella portata nel testo concordato, e dell'altra fatta dal signor relatore, e cioè che nel primo paragrafo, là dove è detto: « la maggioranza di voti » si dica: « la maggioranza dei punti » e che nell'ultimo capoverso si dica: « dieci punti » invece di « dieci voti ».

Chi approva la sostituzione della parola « punti » alla parola « voti » nei due luoghi indicati, è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Pongo poi ai voti gli emendamenti concordati al testo in discussione.

Chi approva che alla lettera a) si dica: « sul diritto romano » è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva che alla lettera b) si dica: « sul diritto civile » è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva che si dica alla lettera c): « sulla storia del diritto » italiano; e alla lettera d) « sul diritto internazionale pubblico e privato » è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo dunque ai voti l'articolo 4, nel testo seguente:

#### Art. 4.

L'ammissione agli esami orali è deliberata dalla Commissione esaminatrice; e non sarà accordata a coloro che non abbiano riportato la maggioranza dei punti in ciascuna materia degli esami scritti. Gli esami orali sono pubblici, hanno la durata di un'ora per ciascun concorrente, e si svolgono:

a) Sul diritto romano;

b) Sul diritto civile;

c) Sulla storia del diritto italiano;

d) Sul diritto internazionale pubblico e privato.

Tanto negli esami scritti che in quelli orali, ciascun Commissario può attribuire, a ciascun

concorrente, fino a dieci punti per ciascuna materia.

Chi lo approva è pregato d'alzarsi.  
(Approvato).

#### Art. 5.

I concorrenti che hanno riportato, in ciascuna materia degli esami orali, la maggioranza dei voti e non meno dei sette decimi nell'insieme degli esami scritti ed orali, sono dalla Commissione dichiarati idonei e classificati fra loro, per gli effetti del concorso, secondo il numero totale dei voti riportati, ed in caso di parità di voti, secondo l'anzianità di laurea, ovvero di età.

A coloro che abbiano riportato i pieni voti in tutte le materie degli esami scritti ed orali sopra proposta che per meriti speciali ne faccia la Commissione, sarà dal Ministro accordato dalla data della nomina un assegno annuo di L. 1500.

I concorrenti dichiarati idonei sono nominati uditori giudiziari, entro i limiti dei posti messi a concorso e nell'ordine della loro classificazione, con decreto del ministro della giustizia.

Occupato il numero dei posti messi a concorso, non si possono fare nomine suppletive.

I concorrenti che per due volte non furono dichiarati idonei non sono ammessi ai concorsi successivi.

Ha facoltà di parlare il signor relatore.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Farei la proposta che fosse sostituita la parola *punti* alla parola *voti*, e così là dove si dice « che abbiano riportato i pieni voti », direi: « che abbiano riportata la *totalità dei punti* ».

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Va bene, accetto l'emendamento.

Senatore SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore SAREDO. Nel primo comma dell'articolo 5 è detto che, in caso di parità di punti (si deve dire *punti* ora), sono dalla Commissione dichiarati idonei e classificati secondo l'anzianità di laurea, ovvero di età; ora a me pare che qui si tratti di apprezzamento del valore intellettuale dei concorrenti: ciò posto, determinare la prevalenza secondo la data della

laurea o l'età, è un criterio non corrispondente al concetto che si vuole attuare; io quindi proporrei che si dicesse che, in caso di parità di punti, la preferenza sia determinata dal numero di quelli conseguiti dai rispettivi candidati nell'esame di laurea. Allora avete già un primo giudizio sul valore del candidato, che vi viene dal risultato degli studî che ha fatto all'università; mentre invece se scegliete soltanto il criterio dell'età o quello della data della laurea, in verità non avete un giudizio che corrisponda all'intento che volete raggiungere, cioè, di dare la preferenza a quello fra i candidati che vale di più.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io non so che cosa dirà l'Ufficio centrale, ma per mia parte pregherei l'onorevole Saredo di non insistere nella sua proposta.

Il criterio seguito dall'Ufficio centrale e dal ministro, ha questo vantaggio di essere un criterio certo, un criterio cioè che non è sottoposto ad apprezzamenti; mentre invece il criterio dell'onorevole Saredo è enormemente contingente.

Si ricordi che fra le nostre università, talune procedono con criteri molto benevoli, altre con criteri severi, per modo che i maggiori punti di un candidato potrebbero anche riferirsi ad un esame di laurea comparativamente meno buono.

Il criterio proposto potrebbe quindi in pratica trarci a preferenze, in certo modo, arbitrarie; sicchè val meglio seguire il criterio ordinario che si applica in tutti i concorsi.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. È verissimo; vi sono università maggiori e minori, e università che portano maggiore o minore rigore negli esami che danno; ma in fin dei conti per quanto vogliate mettere questa scala gerarchica nel valore delle diverse università, non è men vero che quando avete la prova di un esame più o meno felicemente superato, avete per lo meno un criterio più vicino all'apprezzamento, alla constatazione della verità, di quello dell'accertamento materiale dell'età e della data della laurea.

Io ripeto, poichè vedo che il ministro e l'Ufficio centrale non consentono, non insisto; ma

dichiaro però che credo sempre il sistema che ho proposto molto più logico e razionale.

PRESIDENTE. A questo articolo 5 non si propongono che modificazioni di forma e cioè: dove si dice: « maggioranza di voti » si dica: « maggioranza dei punti »; dove è detto « secondo il numero totale dei voti riportati » si dica: « punti riportati » dove è detto: parità di voti » si dica: « parità di punti » ed infine nel secondo paragrafo, dove è detto « riportato i pieni voti » dire: « riportato tutti i punti ».

Pongo ai voti queste correzioni di forma. Chi le approva si alzi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti l'art. 5, nel testo concordato fra l'Ufficio centrale ed il Ministero e colle correzioni di forma già approvate.

#### Art. 5.

I concorrenti che hanno riportato, in ciascuna materia degli esami orali, la maggioranza dei punti e non meno dei sette decimi nell'insieme degli esami scritti ed orali, sono dalla Commissione dichiarati idonei e classificati fra loro, per gli effetti del concorso, secondo il numero totale dei punti riportati, ed in caso di parità di punti, secondo l'anzianità di laurea, ovvero di età.

A coloro che abbiano riportato tutti i punti in tutte le materie degli esami scritti e orali, sopra proposta che per meriti speciali ne faccia la Commissione, sarà dal ministro accordato dalla data della nomina un assegno annuo di lire 1500.

I concorrenti dichiarati idonei sono nominati uditori giudiziari entro i limiti dei posti messi a concorso e nell'ordine della loro classificazione, con decreto del ministro della giustizia.

Occupato il numero dei posti messi a concorso, non si possono fare nomine suppletive.

I concorrenti che per due volte non furono dichiarati idonei non sono ammessi ai concorsi successivi.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 6.

Gli uditori sono, con decreto del ministro della giustizia, destinati a compiere il tirocinio presso i collegi giudicanti, gli uffici del pubblico ministero e le avvocature erariali.

Presso i collegi assistono alle udienze civili e penali e sono addetti ai giudici per compiere, sotto la direzione di essi, gli studi e i lavori che siano loro affidati. Possono essere chiamati dal presidente ad assistere alle deliberazioni, in Camera di consiglio, nelle materie civili; e possono pure essere incaricati di riferire, sotto la direzione del giudice relatore, nelle materie di volontaria giurisdizione.

Negli uffici del pubblico ministero e delle avvocature erariali assistono all'udienza e trattano sotto la direzione del capo e dei suoi sostituti gli affari dei quali siano incaricati.

Quando abbiano compiuto sei mesi di tirocinio effettivo possono avere dal procuratore del Re delegazioni speciali ad esercitare le funzioni del pubblico ministero presso le preture.

Senatore BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BUONAMICI. Ho chiesto la parola per proporre un emendamento a questo articolo; emendamento il quale consiste nella soppressione delle parole: « Possono essere chiamati dal presidente ad assistere alle deliberazioni in Camera di Consiglio nelle materie civili ».

A me sembra non si possa mai ammettere che un uditore assista alla discussione che i magistrati fanno sopra una sentenza che deve essere dopo poco tempo emanata. È necessario che sia serbato intatto il principio che il magistrato che discute sulla decisione delle sentenze debba essere lontano da ogni ombra d'ingerenza dalla parte di terzi, ed esso solo giudicare liberamente in Camera di Consiglio.

Nè può fare eccezione a questa regola la parola « possono » che è nell'articolo esaminato, in quanto che la parola « possono » sebbene unita all'altra « assistere » non garantisce abbastanza contro alcuna ingerenza che il terzo assistente può prendersi nel momento in cui si discute e si delibera la sentenza.

Si tratta di uditori che probabilmente hanno studiato la causa: onde bene la conoscono. Nulla di più facile adunque che con una parola o una osservazione di loro possa accadere che qualche modificazione s'induca nella decisione che si sta per prendere.

Quando si voglia anche ritenere ciò non possibile, parrà sempre possibile il sospetto nelle parti litiganti che una sentenza già preparata

sia cambiata in Camera di Consiglio per qualche avvertenza di uno o più uditori ivi chiamati.

Ora i litiganti debbono essere perfettamente garantiti che solo i magistrati giudicanti discutono e decidono e che nessun altro riesce, nemmeno con una parola, ad esercitare il minimo influsso sulla decisione che si va a prendere.

Del resto un'altra osservazione mi pare che possa confortare la domanda e la proposta che io ho fatto. Deve esservi il segreto in Camera di Consiglio. I magistrati hanno certamente l'obbligo di tacere delle loro discussioni e delle loro deliberazioni. È d'importanza somma per gli effetti che non si conoscano nemmeno le preparazioni delle sentenze. Ora questo segreto temo che riceva offesa e diventi difficile quando un terzo, un quarto, un quinto o un sesto, se gli uditori sono più, assistono alle discussioni dei magistrati. Una tale regola veramente importante vale quanto una sacra sanzione per gl'interessi dei cittadini, le difese dei quali danno luogo alle sentenze. Quindi l'intervento degli uditori in Camera di Consiglio non è mai da ammettersi. Esso, come delle altre sopra indicate, così rappresenta una violazione di questa regola.

Finisco con questa semplice osservazione la quale mi ha spinto forse più delle altre a prendere la parola: ed è la seguente. La stessa legge della quale parliamo esclude il fatto in questione per le sentenze penali. Ora sotto questo punto di vista non ci può essere differenza fra decisione penale e decisione civile. Si tratta di un sospetto e di una possibile ingerenza nella decisione. Sia essa penale, sia essa civile, vale per ciò lo stesso principio. Quindi quel che la legge stabilisce per le sentenze penali deve essere pure stabilito per le civili. D'altronde il nostro diritto positivo vigente contiene la stessa regola. Ed una regola di garanzia giudiziaria non deve essere tanto facilmente offesa, come ora si vuole permettere.

Senatore PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PINELLI. Per quanto non intenda disconoscere la paternità di questo articolo 6° concordato dall'Ufficio centrale del quale mi onoro di far parte, parmi davvero, confortato anche dalle dotte osservazioni dell'onorevole preopinante, ch'esso possa destare qualche preoccupazione di fronte alla precisa disposi-

zione dell' art. 358 del Codice di procedura civile che stabilisce che la deliberazione abbia luogo in segreto coll' intervento dei soli votanti.

Or senza voler per nulla menomare la stima che possano acquistarsi gli uditori sin dal loro ingresso nella carriera, e quella maggior deferenza che loro si debba usare appunto per agevolarne il tirocinio giudiziario, parmi che la facoltà che si concederebbe ai presidenti dei Collegi di ammetterli senz' altro in Camera di consiglio per assistere alle votazioni nelle cause civili, alla cui discussione non hanno potuto prendere parte come giudicanti, non sia del tutto scevra d' inconvenienti, e soprattutto possa essere lesiva di quel segreto della votazione che si giustamente si intese di tutelare.

E poichè lo stesso art. 6° del progetto in discussione accenna ad altri incarichi da affidarsi agli uditori per abilitarli al tirocinio, nè mancano nei Collegi giudiziari e negli uffici del pubblico ministero affari d' amministrazione e di giurisdizione volontaria, parmi che di questi potrebbero essere gli uditori stessi di preferenza incaricati.

Certo non contesto l' utilità ed il vantaggio che potrebbero ritrarre dall' assistenza alle deliberazioni delle cause civili in Camera di consiglio, ma ripeto, temo assai che i possibili vantaggi non valgano a compensare i temibili inconvenienti.

Queste modeste considerazioni mi sono permesso di sottoporre al Senato tanto più rinfancato dall' autorità dell' onor. senatore Buonamici, pur dichiarando di rimettermi a quanto crederanno di stabilire i miei colleghi dell' Ufficio centrale.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Siccome in questa parte l' Ufficio centrale ha accolto la proposta del ministro, debbo dire le ragioni per le quali la proposta fu fatta.

L' onor. Buonamici muove dal concetto che l' uditore giudiziario sia un terzo, il quale, intromettendosi nella Camera di consiglio, possa - da un lato - sorprendere il segreto della deliberazione, e portarlo in pubblico, e possa - da un altro lato - influire sull' animo del giudice per la risoluzione di una causa che anche l' uditore ha studiato.

Il primo concetto non mi pare completamente esatto.

L' uditore non è un terzo: è un magistrato qualificato tale dalla legge dell' ordinamento giudiziario. Come magistrato ha giurato ed ha l' obbligo del segreto. Egli assiste quindi alle deliberazioni non già come terzo, ma come funzionario giudiziario per compiere il proprio tirocinio; donde risulta che qualora egli mancasse all' obbligo del segreto e alla riserva impostagli come uditore, egli mancherebbe gravemente ai propri doveri, e si sottoporrebbe a tutte le conseguenze che da tale mancanza potrebbero derivare.

Non è neppure esatto il secondo concetto: giacchè si deve avere ben misera opinione del magistrato se si giunga a supporre che possa subire l' influenza del proprio allievo.

Ma l' onor. senatore Buonamici osserva che la stessa proposta ne rivela l' incongruenza. E perchè, si dice gli uditori non debbono assistere alle deliberazioni anche nelle materie penali?

La risposta è facile, e può formularsi in queste pochissime parole: perchè nelle materie penali vi ha poco o nulla da imparare. Tutti sappiamo, infatti, come nelle materie penali il giudizio del magistrato nella Camera di consiglio non sia che un apprezzamento, una caratterizzazione del fatto per giungere all' applicazione della pena. Il che non può dar luogo a discussioni utili per aumentare il corredo scientifico di esperienza del funzionario che inizia la sua carriera nella magistratura.

Ma io dirò la ragione positiva per la quale ho fatto questa proposta.

La legge attuale stabilisce che l' uditore deve assistere alle udienze, e questo si mantiene anche nel progetto; il che vuol dire che assiste a quella lotta giudiziaria nella quale più che ad assicurare il trionfo della verità e della giustizia, si mira a vincere la causa. A questo scopo precipuo tendono gli sforzi degli avvocati contendenti, i quali s' investono per modo della tesi che tentano di dimostrare da ritenerla e patrocinarla come una verità anche quando potrebbe non esserlo. (*Ilarità*).

Ora, questa assistenza alle udienze giova bensì per affilare l' acutezza dell' ingegno e per allenare l' uditore alle lotte forensi; ma vi è un' altra lotta, vi è un altro sforzo al quale

l'uditore deve essere abituato: e questo sforzo sta appunto nel ricercare quale fra le tesi che ciascuno degli avvocati ha cercato di far prevalere secondo un interesse individuale costituisca quella verità che deve essere dimostrata e proclamata nella sentenza.

Quindi la palestra è assolutamente diversa, e in questo secondo momento si forma veramente il magistrato, perchè impara a mettersi al disopra, non dirò di tutti i cavilli, ma bensì di tutte le argomentazioni forensi, per trovare quelle vere argomentazioni del giurista, che sono dirette esclusivamente alla ricerca della verità.

Perciò io credo che l'assistenza dell'uditore alla Camera di consiglio sia fra le migliori riforme da noi introdotte nel tirocinio per la carriera giudiziaria.

Io prego quindi l'onor. senatore Buonamici, di cui apprezzo la grandissima autorità, a voler prendere in considerazione queste osservazioni che l'esperienza mi ha suggerite.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. relatore.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Alle preghiere del guardasigilli aggiungo quelle dell'Ufficio centrale perchè l'onorevole Buonamici non voglia insistere nella sua proposta.

Ecco l'ordine d'idee da cui è partito l'Ufficio centrale. L'uditorato non è un servizio, ma un tirocinio, una preparazione del giovane uditore perchè divenga un magistrato degno del nome. E a questo riguardo scrissi nella relazione, e mi permetto ripetere a voce, una raccomandazione all'onor. guardasigilli acciocchè questo tirocinio si compia in quegli uffici ove sono quotidiane le esercitazioni del diritto civile.

Far rimanere un uditore nell'ufficio del pubblico ministero è proprio non prepararlo alle vere funzioni giudiziarie. Il tirocinio presso il pubblico ministero ha un'importanza grandissima se ha luogo nelle Corti di cassazione, ma per le Corti d'appello e pei tribunali serve a far disimparare, e non prepara buoni magistrati.

Partendo anche da questo concetto, noi abbiamo accettato la proposta del ministro, perchè non basta assistere alle udienze civili, come benissimo diceva il guardasigilli, non basta assistere a quelle lotte che s'impegnano innanzi al magistrato, bisogna che il giovane assista

poi e veda come coloro i quali debbono decidere, sappiano scegliere fra le due vie quella che conduce proprio alla retta amministrazione della giustizia. Ed è questa la preparazione vera per i giovani i quali s'incamminano nella carriera giudiziaria.

Non faccia poi specie che c'è una disposizione nel Codice civile che vieta a chi non è magistrato di entrare nell'aula dove i magistrati debbono decidere. Questa disposizione c'è senza dubbio, ma appunto noi facciamo un'altra disposizione di legge perchè intervengano anche gli uditori unicamente per imparare, e così questi bravi giovani staranno alla scuola del diritto, ma staranno anche alla scuola del dovere, alla scuola del segreto, perchè il conoscere che entrando nell'aula della giustizia essi entrano nella sede dove si discute e dove, finchè la sentenza non si pubblica, tutto è segreto; questo è anche preparazione per un giovane, e così si abitua, ripeto, non soltanto alla scuola del diritto, ma anche a quella del dovere.

Quindi io pregherei proprio il senatore Buonamici ed anche l'egregio senatore Pinelli, che fu compagno nei nostri lavori, a non insistere nella proposta, ed accettare quella ministeriale.

Senatore BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BUONAMICI. Riprendo la parola unicamente per osservare che non posso non riguardare come terzi intrusi nella Camera di consiglio anche gli uditori, perchè sono tali, secondo il mio modo di vedere, tutti coloro che non formano parte del collegio giudicante; nè quindi sono tra quelli che soli hanno la responsabilità della discussione e la responsabilità della deliberazione. Tutti gli altri, fuori di questi, non debbono esser considerati che come estranei, se avviene che entrino nella Camera di consiglio, e che per conseguenza possano, o esercitare, o far temere che esercitino qualche influenza nella libera discussione.

Quanto poi alla differenza che corre fra la sentenza civile e la sentenza penale, assai bene avvertita dall'onor. ministro, fra molte cose basta dir questa, che le sentenze penali non sono soltanto di apprezzamento di fatto, ma sono anco di questioni di diritto, di applicazione di articoli, d'interpretazione dell'una o dell'altra disposizione. Ebbene, in questi casi perfetta-

mente simili a quelli di diritto civile, il piano o il disegno di legge che esaminiamo esclude questo intervento degli uditori in Camera di consiglio; quindi l'argomento del signor ministro non risponde in tutto all'obiettivo da me sostenuto.

Dico ed osservo in ultimo luogo che nessuno più di me brama che i giovani i quali si addestrano e vengono avanti per servire alla nostra magistratura, abbiano tutto quell'insegnamento e tutta quella pratica che è necessaria. Ed io non posso a questo proposito che rallegrarmi con il nostro signor ministro, il quale con la legge in discussione ha fatto un passo avanti in questa strada che ci porta ad un proposito degno della nostra nazione. Infatti, come già fu avvertito, se noi non possiamo consentire in molti lamenti che pur troppo si fanno riguardo alla magistratura, certo un po' più di dottrina molte volte è stata desiderata, molte volte si deve desiderare. Or bene, questa legge coglie proprio questo punto, essendo diretta allo scopo d'invitare a molto studio i giovani che s'indirizzano alla magistratura: onde io giustamente me ne rallegro col signor ministro che la propone e con il Senato che la discute con tanta premura. Ma se questo è vero, insisto per altro nel dire che con l'assistenza degli uditori alle discussioni, le quali hanno luogo in Camera di consiglio, viene offeso un insieme di regole e di garanzie giudiziali. Per la qual cosa non vale il dire che l'assistere a quelle segrete discussioni sia una eccellente scuola per i giovani. Questa tanto notata eccellenza di scuola, della quale non voglio dubitare, certo è che in tanti altri modi può essere sostituita: perciò non si può mai con essa scusare la violazione di un principio che a me, come ad altri, pare assai importante per la garanzia di una libera discussione e del migliore e più sicuro ordinamento del giudizio civile.

Queste sono le mie ultime osservazioni circa all'emendamento proposto, dopo le quali, per la reverenza che sento verso il signor Relatore, aderisco alla sua preghiera, e ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 6 nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 7.

L'uditore che abbia compiuto almeno diciotto mesi di tirocinio effettivo, secondo le disposizioni del precedente articolo, può presentarsi agli esami di abilitazione per la nomina ad aggiunto giudiziario.

(Approvato).

#### Art. 8.

Gli esami di abilitazione per la nomina ad aggiunto giudiziario hanno luogo nella capitale del Regno a periodi semestrali innanzi ad una Commissione nominata di volta in volta dal ministro della giustizia, composta di tre magistrati della Corte di cassazione, di un consigliere della Corte d'appello, di un professore ordinario della Facoltà di giurisprudenza; vi saranno aggiunti come supplenti un consigliere di Cassazione ed un altro di appello.

Gli esami sono scritti ed orali e si dividono in due parti.

La prima parte è obbligatoria per ottenere la nomina ad aggiunto giudiziario e consiste nello svolgimento in forma di sentenza, o di altro atto giudiziario, di quattro tesi sul diritto civile, amministrativo, commerciale e penale, e in una prova orale diretta ad accertare la cognizione del diritto positivo nelle materie sulle quali versano le prove scritte.

La seconda parte è facoltativa e consiste nello svolgimento teorico di quattro tesi sul diritto civile comparato col diritto romano, sul diritto commerciale, sul diritto internazionale pubblico e privato, e sulla storia del diritto italiano, e nell'esame orale intorno alle stesse materie.

Tanto nella parte obbligatoria dell'esame, quanto nella parte facoltativa, agli esami orali non sono ammessi coloro che non hanno riportato la maggioranza dei voti in ciascuna delle materie degli esami scritti.

Gli esami orali sono pubblici e hanno la durata di non meno di 40 minuti e di non più di un'ora per ciascun candidato.

Tanto negli esami scritti che negli orali ciascun commissario può attribuire a ciascun aspirante fino a dieci voti per ciascuna materia.

La Commissione dichiarerà abilitati per la nomina ad aggiunto giudiziario coloro che nella parte obbligatoria dell'esame avranno riportato la maggioranza dei voti in ciascuna

delle materie degli esami orali e non meno dei sette decimi nell'insieme degli esami scritti ed orali.

Coloro i quali riportano otto decimi dei voti su tutte le materie in entrambe le parti dell'esame, nei limiti indicati nell'art. 9, sono dichiarati promovibili per merito distinto.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ed il ministro nel testo concordato propongono che nel primo paragrafo dove si dice: « consigliere di Corte di appello », si dica « magistrato della Corte di appello ». Nel terzo paragrafo, dopo le parole: « Diritto positivo », si dica: « in ciascuna delle materie ». Finalmente nel paragrafo successivo dove è detto: « Nell'esame orale intorno alle stesse materie », si dica: « intorno a ciascuna delle dette materie » e si dica poi « punti » invece di « voti ».

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io sono costretto a prendere la parola su questo articolo, per quanto mi esponga al pericolo di farmi osservare, che combatto ciò che fu proposto al Senato come concordato.

Ma laddove pieno accordo vi fu, lo si dichiarò espressamente; e l'Ufficio centrale sa che per questo articolo io avevo fatto la riserva di svolgere al Senato le mie idee, non già coll'intenzione di sostenerle sino al punto di provocare un voto; ma collo scopo di richiamare tutta l'attenzione del Senato sulle ragioni che mi hanno indotto a proporre un metodo diverso, che persisto tuttora a ritenere migliore.

Si tratta di uno dei punti più importanti del disegno in esame; perché è quello dal quale deve dipendere veramente l'avvenire della magistratura. Il che si fa manifesto, quando si consideri che, appunto in questo articolo 8 è stabilito un metodo di selezione mercè il quale, i migliori, i più dotti, i più valorosi fra i giovani magistrati possono abbreviare la loro carriera almeno di 10 anni, e giungere quindi ai gradi superiori della magistratura nel pieno vigore delle forze e fisiche e intellettuali.

Il Senato sa, che giusta la legge del 1865 in vigore fino al 1890, il tirocinio dei magistrati, si divideva in due parti: con un tirocinio di un anno, ed un esame di abilitazione si percor-

reva la carriera delle preture; con un tirocinio di tre anni e con lo stesso identico esame, si percorreva direttamente la carriera dei tribunali.

Lo scegliere fra l'una o l'altra carriera, dipendeva esclusivamente dalla volontà del candidato; e questa volontà di solito, era determinata dalla maggiore o minore agiatezza, perchè l'uditore, che era stretto dal bisogno dello stipendio, si adattava alla carriera delle preture; l'uditore che possedeva rendite tali da permettergli di aspettare, si piegava bensì al tirocinio triennale, ma superava poi rapidamente il collega passato alle preture, giungendo assai più prontamente di lui ai gradi superiori del collegio.

Quindi la distinzione fra le due carriere non stava in ragione della maggiore intelligenza, del maggior valore, della maggiore dottrina; perchè i magistrati, anzichè essere scelti, sceglievano essi stessi, per ragioni estrinseche, la carriera più elevata.

Questo sistema fu abolito nel 1890, con la legge Zanardelli che unificò tirocinio e carriera; prescrivendo, cioè, che tutti, dovessero fare lo stesso tirocinio, tutti dovessero fare lo stesso esame di abilitazione, tutti dovessero passare per la trafila delle preture e per questa via toccare i gradi superiori.

Però fin d'allora si sentì che sarebbe stato dannoso di togliere ogni incentivo allo studio, di atrofizzare la volontà, la iniziativa dei giovani intelligenti, con un sistema così uniforme, pel quale, superato l'esame di abilitazione, la sorte di tutti i magistrati venisse a trovarsi regolata, ben può dirsi, esclusivamente dal calendario. Perciò appunto fu introdotto nella legge del 1890 una disposizione, mercè la quale i magistrati più dotti, più volenterosi, quelli animati da uno spirito di maggiore iniziativa, possono, superando un esame di merito distinto, arrivare direttamente ai tribunali dopo due anni di funzione come aggiunti, ed anche subito dopo la nomina a pretore.

Disgraziatamente questo congegno nella pratica si è dimostrato inefficace.

Io non ripeterò le cifre che ho pubblicate e che ciascun senatore ha sott'occhio; ma dirò soltanto che l'esperimento di questo esame di merito distinto, iniziato con un certo entusiasmo, si è ridotto dopo cinque anni a questo, che nel 1896 vi furono tre soli concorrenti ed un solo



promosso. Il che vuol dire che l'esperienza ha dimostrato assolutamente inefficace questo metodo di selezione straordinaria dei migliori ingegni e delle migliori capacità.

Io non intendo con ciò di censurare la legge attuale; anzi, volendo che le mie parole vadano direttamente al loro indirizzo, debbo ricordare che la disposizione di cui si tratta fu tolta da una relazione senatoria sui progetti presentati dal nostro collega senatore Taiani nel 1886. In quella relazione, di cui io stesso fui estensore, era stato precisamente proposto questo esame di merito distinto; così che, se qualcuno potesse meritare censura, la censura dovrebbe risalire all'Ufficio centrale del 1886 ed al suo relatore.

Certo però il sistema della carriera unica, senza la possibilità di fare emergere i migliori ingegni, riesce praticamente impossibile, perchè la conseguenza inevitabile, la conseguenza matematica di tale sistema si è che difficilmente si può arrivare alla Corte d'appello prima dei cinquantotto o sessanta anni, e non dico poi a quale età si arriverebbe, alla Cassazione. Basta accennare a questo fatto per dimostrare la impossibilità di un sistema che porta negli uffici superiori degli uomini i quali, per quanto dotati della migliore volontà e dei migliori intendimenti, non possono più avere (e noi in Senato, che non siamo giovani, ben possiamo dirlo) non possono più avere tutto quell'entusiasmo che trae a sobbarcarsi ad uffici nuovi e gravosi, come per esempio quello di presidente di Corte d'assise.

Io ho studiato il modo di rimediare a questo inconveniente. Se la selezione si deve fare, come si dovrà fare?

Secondo me con un sistema molto semplice. Porto tutta la forza e la sostanza degli esami giudiziari in quello di abilitazione, e distinguo i candidati vincitori di quel concorso in due schiere: la schiera, più limitata, dei segnalati per merito distinto; la schiera degli *idonei*. Alla prima schiera è aperta direttamente la via ai tribunali, agli altri la più modesta via delle preture.

L'Ufficio centrale ha accettato in massima questo concetto, ma a mio giudizio non lo ha estrinsecato in modo abbastanza semplice e pratico.

L'Ufficio centrale ha detto che l'esame di abilitazione si divide in due parti: la parte obbligatoria, comune a tutti quelli che concorrono alla abilitazione giudiziaria; la parte facoltativa, per coloro che intendono cimentarsi nello stesso tempo in un concorso speciale sia sulle stesse materie contemplate dall'esame comune, sia su altre materie, concorso s'intende rigoroso, ma che apre ai vincitori l'adito alla pronta promozione a giudice di tribunale od a sostituto procuratore del Re.

Considerando le cose dal punto di vista dell'Ufficio centrale, si deve ritenere che esso non abbia voluto fare altro se non che preparare il congegno per una prova più sicura.

A me pare invece che si cerchi di accoppiare il nuovo col vecchio sistema dell'esame di merito distinto, riproducendone il concetto, con la sola variante del tempo in cui verrebbe fatto, e cioè fissandolo contemporaneo all'esame di abilitazione anzichè lasciargli il carattere di esame per sè stante. Ma gl'inconvenienti dell'esame, del merito distinto, secondo me, rimangono. Ed infatti, quali sono le cause che hanno fatto fallire il metodo dell'esame del merito distinto? Una causa principalissima, a mio credere, è questa - che i più timidi, i quali non sono sempre i meno valenti e che spesso anzi sono i migliori - possono arrestarsi davanti al pericolo di questa novella prova, la quale, appunto perchè facoltativa, richiede quello sforzo d'iniziativa individuale dal quale le persone modeste, per quanto valorose, facilmente rifuggono.

D'altronde, è proprio necessario che si faccia questo secondo esame separato per coloro i quali aspirano a percorrere questa carriera superiore? Non basteranno i risultati dell'esame di abilitazione, per giudicare non dirò il valore, perchè qui non si tratta di giudicare, ma bensì l'attitudine del concorrente a percorrere una carriera più elevata? E non risorgerà di bel nuovo il pericolo che al concorso facoltativo si presentino, anzichè i più meritevoli, i giovani più audaci, ed usiamo pure la parola, i giovani più sfacciati?

E dico i più sfacciati, perchè sovente quelli che più volentieri si cimentano alle prove dei concorsi sono coloro che meno ne sanno; mentre chi ha seriamente studiato teme la prova, ben sapendo che quanto sa è la minima parte di quello che gli rimane ad imparare.

Laonde se taluni degli inconvenienti dell'esame per merito distinto sarebbero eliminati, questo rimane, e rimane senza alcuna necessità, perchè, ripeto, la prova dell'esame di abilitazione compiuta coi criteri di selezione da me proposti fa conseguire egualmente lo scopo che si sono prefissi l'Ufficio centrale e il Ministro.

A me pare adunque che la mia proposta abbia un grandissimo vantaggio, quello di raggiungere, come diceva, lo stesso scopo con molta maggiore sicurezza e semplicità; ed è per ciò che prego l'Ufficio centrale a voler prendere nuovamente in considerazione queste mie argomentazioni, ed a voler esaminare se intenda di insistere nelle sue proposte.

Io ripeto anche qui, che, deferente, quale mi professo verso l'Ufficio centrale, non voglio provocare un voto dal Senato.

Ci sono, purtroppo, degli altri progetti, delle questioni molto più gravi, nelle quali meno facilmente ci potremo trovare d'accordo; ma nel caso concreto, dico il vero, crederei che l'Ufficio centrale, prendendo in considerazione le mie argomentazioni potrebbe trovarle meritevoli della sua approvazione.

Propongo quindi che, col consenso dell'Ufficio centrale, sia rimandato a domani l'articolo 8, e con esso gli articoli 9 e 10 che sono tutti insieme collegati.

Senatore INGHELLERI, *relatore*. Consentiamo.

PRESIDENTE. Il signor ministro propone, d'accordo con l'Ufficio centrale, di rimandare a domani la discussione degli articoli 8, 9 e 10.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 11.

Ai concorrenti dichiarati idonei per la nomina ad uditori a termini dell'art. 5 ed agli aspiranti approvati giusta l'art. 8 saranno rimborsate, secondo le norme fissate per gli impiegati in missione, le spese di viaggio e di soggiorno da essi sostenute per sottoporsi agli esami.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale, d'accordo col signor ministro, propone questa modificazione, e cioè, invece di dire: « ai concorrenti dichiarati idonei », si dica: « ai concorrenti che hanno vinto il concorso »; poi, invece di dire: « sa-

ranno rimborsate, secondo le norme fissate per gli impiegati in missione, le spese di viaggio e di soggiorno », si dica: « saranno rimborsate le spese di soggiorno secondo le norme fissate per gli impiegati in missione e le spese di viaggio da essi sostenute ».

Nessuno chiedendo di parlare, verremo ai voti.

Pongo ai voti la sostituzione delle parole: « che hanno vinto il concorso » alle altre: « dichiarati idonei ».

Chi approva questa sostituzione voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti le parole: « saranno rimborsate le spese di soggiorno secondo le norme fissate per gli impiegati in missione e le spese di viaggio ».

Chi approva queste parole voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 11 così emendato:

#### Art. 11.

Ai concorrenti che hanno vinto il concorso per la nomina ad uditori a termini dell'art. 5 ed agli aspiranti approvati giusta l'articolo 8 saranno rimborsate le spese di soggiorno secondo le norme fissate per gli impiegati in missione e le spese di viaggio da essi sostenute per sottoporsi agli esami.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 12.

L'uditore che nel termine di quattro anni dalla nomina non si è presentato agli esami di abilitazione per la nomina ad aggiunto giudiziario, o che per due volte non è stato approvato, è dispensato dal servizio.

(Approvato).

#### Art. 13.

Tutti gli abilitati vengono nominati aggiunti giudiziari, a misura che vi siano posti disponibili, nell'ordine della loro classificazione; ma anche prima di tale nomina possono essere destinati ad esercitare l'ufficio di vice-pretore, con una indennità di funzioni, non maggiore della metà dello stipendio minimo dei pretori.

Gli aggiunti giudiziari sono assegnati ai tribunali per esercitarvi le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re, e possono anche essere destinati alle preture di maggiore importanza come vice pretori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Arabia.

Senatore ARABIA. Questa istituzione degli aggiunti giudiziari ha per fine, come è chiaro, di far conseguire a chi già si è mostrato idoneo alla carriera della magistratura, per la notizia della legge, l'attitudine di applicarla ai casi concreti della vita sociale. Sapere la legge non è lo stesso che porvi mano e saperla applicare. È mestieri di un'altra, e non facile arte, a far sì che la nozione del diritto entri nella realtà della vita, e vi spieghi la sua forza.

Quindi istituzione di un tirocinio per chi ha dato prova di idoneità ad entrare nella magistratura, presso i tribunali e le procure regie, perchè apprenda come la legge si applichi al fatto. Dopo di che, si ha la nomina o di giudici, o di sostituti procuratori del Re presso i tribunali, o di pretori.

Ora, come ha detto poco innanzi l'onorevole ministro, nell'antico ordinamento giudiziario queste due carriere di uditori e di aggiunti giudiziari erano distinte, imperocchè vi era un tirocinio per arrivare al tribunale, e ve n'era un altro più breve che riusciva alle preture.

In seguito le due carriere si sono confuse, e l'uditore prima di essere eleggibile, dee passare ad aggiunto giudiziario, ed entrambi possono essere destinati ai tribunali ed alle preture.

Ora a me pare che questo metodo di destinare gli aggiunti giudiziari alle funzioni di vice pretori, o pretori, quasi per regola, possa falsare il fine dell'istituzione, che è volta specialmente ad avere buoni magistrati ne' collegi giudiziari, che hanno più ampia giurisdizione. Il tirocinio si fa presso i collegi giudicanti e gli uffici del pubblico ministero, assistendo alle deliberazioni nelle Camere di consiglio, alle udienze penali, collaborando alle sentenze, alle requisitorie del pubblico ministero.

L'art. 8 del progetto come è proposto dalla Commissione, spiega anche meglio l'indole e la necessità di questa preparazione, volendo nell'esame orale lo svolgimento in forma di sentenza o di altro atto giudiziario di tesi sul

diritto positivo, anzi che una più profonda conoscenza della loro teoria.

È ben possibile che si abbia più bisogno di vice pretori o di pretori, che di giudici di tribunale o sostituti procuratori del Re, e che si usi della facoltà di adoperarvi gli aggiunti, ma questo mutare la loro carriera, non dovrebbe essere loro imposto, ma avvenire, dopo loro dimanda, od almeno con loro consentimento.

Mi si è detto di alcuni che non hanno voluto accettare la nomina a pretori, e si sono rivolti al Consiglio di Stato per sapere se avevano l'obbligo, contro il loro volere di andare a fare i pretori o vice pretori. Si è per questo che ho proposto l'emendamento.

Io non credo che il ministro abbia la facoltà assoluta di costringere questi tali che vogliono fare la loro carriera di magistrato collegiale, a mutarla in un'altra diversa.

La pratica che si può fare nelle preture si riduce a poco o nulla.

I pretori propriamente detti sono più occupati nella materia penale, nell'istruzione dei processi; ora in questo caso un aggiunto giudiziario che dopo meno di un anno, va a fare il vice pretore quale pratica ha fatto? E quando dopo un anno va a fare il pretore dove ne ha imparata la pratica? Continuando a camminare per questa via, quando giunge ai tribunali si troverà che è mancata quella istruzione pratica a cui è ordinata la legge.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Prego l'onorevole senatore Arabia, di volermi indicare in qual punto dell'articolo 13 dovrebbe essere posto questo suo emendamento; poichè dalla precisa collocazione di esso potrò rilevare il vero concetto della sua portata.

Senatore ARABIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ARABIA. In tutti i punti che sono in quell'articolo.

PRESIDENTE. Il signor senatore Arabia propone questo, che si dica all'art. 13: « ma anche prima di tal nomina possono essere a loro domanda destinati ad esercitare, ecc. ».

Poi nell'ultimo capoverso: « possono anche

essere destinati a loro domanda alle preture di maggiore importanza ecc. ».

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Pregherei l'onorevole Arabia di voler entrar bene nello spirito del progetto. Il disegno di legge mantiene la carriera unica; e questo non bisogna dimenticare. Tutti gli uditori ed aggiunti giudiziari debbono diventare pretori, con la sola differenza che, mentre i pretori iscritti nell'elenco di merito distinto possono passare al collegio due anni dopo la nomina a pretore, per tutti gli altri pretori invece occorre per la promozione un numero di anni maggiore. Laonde, mentre coll'esercitare le funzioni di vice-pretore l'uditore rende un servizio allo Stato, esso uditore fa una pratica utilissima per la sua carriera, perchè va a compiere quelle funzioni che, con la nomina a pretore, dovrà esercitare, sia pure soltanto per un biennio. L'onorevole senatore Arabia parrebbe muovere dal concetto che, in ogni modo, per le nomine a pretori occorra il concorso degli interessati.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Solo pei vice-pretori.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Se fosse, questo il pensiero dell'on. Arabia, egli avrebbe proposto una gravissima questione, davanti alla quale ci siamo trovati anche con la legge del 1890. Ella probabilmente avrà sentito nella sua Napoli che vi sono cinque, sei o sette aggiunti giudiziari, i quali rifiutano la nomina, o almeno hanno pregato (e furono sino ad ora esauditi nella loro preghiera) di non essere promossi a pretori; sicchè dovrebbero rimanere aggiunti perpetuamente, non essendovi, per progredire, altra via che quella di essere nominati pretori.

Ora, si può ammettere questo?

Sotto il punto di vista della equità relativa alle persone, si potrebbe forse ammettere, ne sarebbe escluso dalla legge, la quale dicendo « possono », lascia all'apprezzamento del ministro di fare o non fare la nomina.

Ma bisogna pur esaminare la questione dal punto di vista del servizio, e rilevare quindi l'arenamento nella carriera giudiziaria, che deriva dal rifiuto dell'aggiunto ad essere nominato pretore.

Infatti, rifiutando la promozione, l'aggiunto conserva il suo posto, lasciando alla porta ad aspettare quell'uditore cui sarebbe spettata a sua volta la promozione; e ciò per fare il comodo di chi non ha voluto accettare l'ufficio di pretore, mentre vi sono nel Regno più di centoventi preture vacanti.

Dunque, per duplice ordine di considerazioni; io riterrei che il nostro collega Arabia non dovrebbe insistere nella sua proposta. Prima di tutto perchè la funzione di vice-pretore è parte di tirocinio, e quindi il Governo ha il diritto di esigerla, ed è poi tirocinio utilissimo, perchè tutti debbono fare il pretore. In secondo luogo perchè non dev'essere facoltativo a chi sceglie volontariamente una carriera di fare ostruzionismo agli altri per un proprio interesse personale. Se non gli accomoda la carriera, abbandoni l'ufficio, ma non porti danno a coloro che vengono dopo di lui.

D'altronde onorevole Arabia, si accontenti di quello che c'è nell'articolo, il quale non impone l'obbligo di mandare tutti gli uditori a fare il tirocinio nelle preture. Lasci alla legge un po' di elasticità, che l'Amministrazione può benissimo adoperare per tener conto di circostanze speciali, usando giustamente quei riguardi che in dati casi, possono consigliare di evitare ai giovani magistrati il disagio e la spesa per andare a fare il vice-pretore.

Io pregherei quindi l'onorevole Arabia di non volere insistere nel suo emendamento.

Senatore ARABIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ARABIA. Lasciamo stare la questione se giova o non giova all'aggiunto giudiziario di fare il pretore e non seguire la carriera di magistrato collegiale.

Io trovo questo, che colui il quale entra negli aggiunti giudiziari, fatti gli esami, ha acquistato il diritto, scorsi i tre anni, di essere nominato, e come dice la legge, assegnato ai tribunali per esercitarvi le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re. E se può essere anche destinato a preture di maggiore importanza è sempre in via di eccezione.

L'articolo 13 ha questo di male di porre innanzi l'eccezione e poi la regola. Se l'indole della istituzione è quella della nomina di aggiunto giudiziario, dopo un certo periodo di tempo, non si può, senza suo consentimento,

mandarlo a fare il pretore. Si dice: costui si metterà innanzi e aspetterà, lasciando alla porta gli altri uditori. Vadano avanti gli altri a fare il pretore o vice-pretore, ma l'aggiunto giudiziario il quale ha fatto un contratto col Governo di servire per tre anni, come aggiunto giudiziario, per riuscire ad una magistratura collegiale, non può, senza ingiustizia, esserne distratto.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PATERNOSTRO. Ho prestato attenzione a questa discussione e mi è parso di comprendere che tanto il senatore Arabia, quanto il ministro abbiano contenuto la questione nei limiti dell'interesse del tirocinio dell'uditore, ma poco o punto si siano preoccupati dell'interesse della giustizia.

Sappiamo pur troppo come ora si reclutano i vice-pretori, ed io lo so per esperienza, frammezzo a molti galantuomini accade di trovare anche dei malfattori. Proprio così.

È un desiderio vivissimo ed universalmente sentito, quello che sia migliorato il reclutamento di questi magistrati dell'infimo grado, che possano essere cioè reclutati, ove si trovino garanzie di sapere e di onestà.

Ora, se l'uditore non trova tutta l'utilità possibile per il suo tirocinio nell'esercitare la magistratura in questi gradi inferiori, è certo però che la giustizia per il povero (perchè quella per i milionari è fatta splendidamente) se ne avvantaggerà di molto, quando questi giovani che vengono da un concorso, e che devono avere buoni precedenti, funzioneranno da vice-pretori.

Io sono di quelli che hanno desiderato da molto tempo che la scelta dei vice-pretori fosse fatta in un modo migliore; mi sembra che la legge in discussione provveda in conformità a tale desiderio e perciò l'accetto senza alcun emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Arabia insiste nella sua proposta?

Senatore ARABIA. Io la mantengo perchè in verità quello che ha detto il senatore Paternostro non mi sembra che vada allo scopo.

Ho detto che è la retta amministrazione della giustizia, più che l'aggiunto giudiziario, quella a cui viene il danno, perchè questi aggiunti giudiziari messi nelle preture, saranno buoni pre-

tori; ma quando arrivano al tribunale, credetelo pure, difficilmente sapranno formulare il dispositivo di una sentenza, appunto perchè manca loro quella tal pratica che è tanto necessaria. Io quindi mantengo il mio emendamento.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. L'Ufficio centrale non può consentire nelle proposte del senatore Arabia.

Il senatore Paternostro ha messo veramente il dito sulla piaga, od almeno su una delle piaghe, e realmente il modo come si reclutano parecchi dei vice-pretori che rendono giustizia, è un modo realmente miserando.

L'Ufficio centrale si occupò di questo tema con grande amore, ed io ho fatto non un voto, ma una raccomandazione, a nome dell'Ufficio centrale, al guardasigilli, per vedere il modo come rimediare a questo gravissimo inconveniente. Io comprendo che è molto difficile...

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Bisogna toccare la circoscrizione.

Senatore INGHILLERI, *relatore*... Veramente fa una penosa impressione vedere un leguleio che oggi si presenta per caldeggiare una causa, e che [domani siede *pro tribunali* a giudicare sugli interessi di molti cittadini. Ma questo è un tema che esce dai limiti dell'attuale progetto di legge.

In quanto alla questione che ha sollevato il senatore Arabia, io in molte cose potrei consentire con lui perchè realmente il tirocinio deve essere qualche cosa di importante, deve essere una preparazione vera per la cognizione del diritto e la pratica del medesimo. L'articolo, come è formulato, dà una facoltà al Governo: possono, dice, essere destinati come vice-pretori; è una facoltà di cui il ministro se ne gioverà secondo le circostanze e i bisogni e secondo le urgenze del servizio.

Certo non è il guardasigilli che piglierà tutti gli aggiunti e li manderà come vice pretori. Naturalmente in certe città importanti quest'ufficio può essere anche modo di esercitazione, può avere anche la sua importanza in rapporto alla preparazione che è scopo dell'articolo. Riguardo al comodo degli aggiunti giudiziari diciamo una volta tanto per tutti, che gli uffici

pubblici non sono fatti per le persone, sono le persone fatte per gli uffici pubblici.

Entrano i giovani nella carriera giudiziaria e sanno quali sono le condizioni per cui vi entrano; essi debbono fare un tirocinio e devono seguire la sorte che loro è segnata dalla legge.

Quindi per queste ragioni l'Ufficio centrale insiste nel progetto che è stato concordato con l'onor. ministro.

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti.

Il signor senatore Arabia propone che nel 1 e nel 2 paragrafo, dopo le parole « aggiunti giudiziari » si dica: « a loro domanda ».

Questa aggiunta non è accettata nè dal signor ministro, nè dall'Ufficio centrale.

Pongo dunque ai voti quest'aggiunta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Ora pongo ai voti l'articolo 13 nel testo che è stato letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 14.

Gli aggiunti giudiziari che hanno esercitato per un anno le loro funzioni ed hanno compiuto 25 anni di età possono essere nominati pretori secondo l'ordine dell'anzianità risultante dalla classificazione ottenuta nell'esame di abilitazione per la nomina ad aggiunto. Il ministro della giustizia può, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, incaricare delle funzioni di pretore gli aggiunti giudiziari anche meno anziani, senza pregiudizio dell'anzianità risultante dalla classificazione stabilita nell'elenco.

(Approvato).

#### Art. 15.

Ai posti di giudice di tribunale e di sostituto procuratore del Re si provvede fino ad un terzo delle vacanze annuali nella misura di due posti ogni sei, mediante promozioni di pretori provenienti dagli aggiunti giudiziari che abbiano esercitato le funzioni di aggiunto giudiziario e di pretore per una durata complessiva di almeno tre anni e siano iscritti nella prima parte dell'elenco, secondo l'ordine della loro classificazione.

Alla rimanente parte dei posti di giudice di

tribunale e di sostituto procuratore del Re si provvede colla promozione di pretori che abbiano esercitato per cinque anni le loro funzioni e siano stati dichiarati, a norma di legge, meritevoli della promozione.

PRESIDENTE. A questo articolo, il ministro e l'Ufficio centrale, d'accordo propongono una aggiunta, che andrebbe inserita dopo il primo capoverso.

La leggo:

Ove il ministro della giustizia reputi che per circostanze o cause sopravvenute dopo il concorso, non debba farsi luogo alla promozione preveduta in questo articolo, potrà, udito l'interessato e il Consiglio competente, con decreto motivato, trasferirlo nell'altra parte dell'elenco dei promovibili o sospendere per un tempo determinato la promozione che gli spetterebbe.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Debbo fare una dichiarazione. In questo articolo, come nell'articolo 14, si sancisce il diritto alla nomina per ordine di classificazione. Accetto questo concetto, perchè si tratta di classificazione in seguito a concorso. Tutti noi sappiamo che, per prassi amministrativa, l'esito del concorso non costituisce soltanto un titolo, ma costituisce, può dirsi, un vero diritto, in questo senso che il Governo non potrebbe nominare altri che i vincitori del concorso, giusta l'ordine di classificazione.

È questo adunque il concetto cui aderisco, pur dichiarando espressamente che non intendo di stabilire un precedente per i gradi e per le promozioni ulteriori.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 15.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 16.

Se un uditore o un aggiunto giudiziario per negligenza nell'esercizio delle proprie funzioni o per irregolare condotta si renda immeritevole di essere promosso secondo l'ordine della classificazione ottenuta o di continuare nella car-

riera, il ministro della giustizia, udito il parere del Consiglio locale e in caso di richiesta del guardasigilli o di ricorso dell'interessato udito il parere del Consiglio superiore, potrà trasferirlo da una parte all'altra dell'elenco, o ritardarne la promozione per un tempo determinato o revocarlo dall'ufficio.

Senatore BONASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BONASI. Poichè è dubbio se quest'articolo debba essere lasciato o cancellato dal progetto di legge, così proporrei di sospenderne la discussione.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora pongo ai voti la sospensione della discussione dell'art. 16.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

#### Art. 17.

Possono essere ammessi ai gradi della magistratura giudicante, indicati negli articoli 50, 51, 72 e 128 della legge sull'ordinamento giudiziario, ed ai gradi corrispondenti del pubblico ministero, gli avvocati esercenti ed i professori ordinari, che siano insegnanti effettivi di materie giuridiche in un istituto governativo d'istruzione superiore, quando, oltre le condizioni di esercizio richieste dai detti articoli, siano stati, a norma di legge, dichiarati meritevoli dell'ammissione.

Essi però non possono essere destinati al tribunale ed alla Corte d'appello nella cui giurisdizione avevano, all'atto della nomina o nei cinque anni precedenti, la propria residenza professionale, o vi esercitarono abitualmente la propria professione; nè possono esservi tramutati se non dopo cinque anni dalla loro nomina.

PRESIDENTE. A questo articolo l'Ufficio centrale e il ministro d'accordo propongono che siano soppresses le parole « che siano insegnanti effettivi », e che si dica invece « per i professori ordinari di materie giuridiche in una Università od in un istituto governativo ».

Pongo ai voti le parole « che siano insegnanti effettivi » che si vogliono sopprimere.

Chi approva queste parole è pregato di alzarsi.

(Non sono approvate, quindi sono soppresses).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 17 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

#### Art. 18.

Possono pure essere ammessi nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero a parità di grado, i funzionari dell'Avvocatura erariale, purchè abbiano almeno sei anni di esercizio effettivo, e due anni di esercizio delle loro funzioni nel grado corrispondente a quello nel quale vengono nominati, se siano stati a norma di legge dichiarati meritevoli dell'ammissione.

PRESIDENTE. A questo articolo sono proposte diverse aggiunte, fatte però d'accordo tra l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro. Dove è detto « i funzionari dell'Avvocatura erariale », si propone di dire « funzionari della carriera amministrativa nel Ministero di grazia e giustizia, dell'Avvocatura erariale, purchè abbiano avuto grado di aggiunto giudiziario, continuo almeno sei anni di esercizio effettivo », ecc. ecc.

Poi si propone di aggiungere un altro paragrafo:

« Agli attuali funzionari della carriera amministrativa del Ministero di grazia e giustizia e delle Avvocature erariali che non abbiano avuto grado di aggiunto giudiziario, continuano ad essere rispettivamente applicabili, pel loro passaggio nella magistratura, le disposizioni dell'art. 38 del regio decreto 10 novembre 1890, n. 7279, e degli art. 4 della legge 28 novembre 1875, n. 2871, e 10 del regolamento 16 gennaio 1876, n. 2914, sull'ordinamento delle Avvocature erariali ».

Senatore PAGANO-GUARNASCHELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PAGANO-GUARNASCHELLI. Domandai la parola per avere uno schiarimento sopra un dubbio, intorno al quale prevedo già la risposta, ma che pure è bene che sia chiarito.

Si parla di *funzionari di avvocatura erariale*, ma questi sono di due categorie, avvocati e procuratori; ora penso, che la disposizione riguardi soltanto gli avvocati e non già i procuratori. Questa ristretta interpretazione ora a me sembra a sufficienza chiarita dagli emendamenti ed aggiunte fatte nell'ultima redazione concordata e nel primo capoverso, là ove si parla dell'originaria posizione di aggiunto giudiziario

e dell'esercizio come avvocato. Nell'altro capo le dette modalità non sono ripetute, ma non può essere diversa la condizione dei funzionari in esso contemplati.

In sostanza, a me pare chiaro, evidente il pensiero restrittivo dell'articolo nel senso che riguardi i soli avvocati e non già i procuratori. Desidererei sapere pertanto se ho bene interpretato l'articolo così emendato.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Non c'è dubbio che l'interpretazione dell'onor. Pagano sia la vera.

Quando — ponendoli in relazione alla magistratura — si parla di funzionari dell'avvocatura erariale in genere, si parla appunto degli avvocati; tanto più che questo concetto viene chiarito dal capoverso aggiunto il quale richiama l'articolo 4 della legge del 1875, che si riferisce specialmente agli avvocati e non ai procuratori. Però, se un dubbio rimanesse, sarebbe bene di eliminarlo.

Senatore BORGNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BORGNI. A proposito di quest'articolo che parla dell'ammissione degli avvocati erariali negli ordini della magistratura, pregherei il ministro guardasigilli di darmi uno schiarimento.

A termini di questo articolo sono ammessi i funzionari dell'avvocatura erariale quando abbiano sei anni di servizio, e due di grado, ed è detto, che entrano nell'ordine giudiziario col grado che occupano.

La carriera dell'avvocatura erariale è molto più rapida che quella dell'ordine giudiziario, ed ho motivo di credere, che negli uffici dell'avvocatura erariale, si siano ottenuti gradi e stipendi molto maggiori, che non quelli che si sono ottenuti nello stesso periodo da quelli i quali appartennero sempre all'ordine giudiziario.

Ora io non entro a discutere sulla opportunità dell'ammissione dei membri dell'avvocatura erariale, nella magistratura, per la diversità delle funzioni rispettive, ma vorrei che l'onorevole ministro guardasigilli, si compiacesse dirmi in qual modo questi membri del-

l'avvocatura erariale sarebbero ammessi a far passaggio nell'ordine giudiziario.

È cosa a mio avviso importantissima: si tratta di dritti acquisiti, di coloro che stanno nell'ordine giudiziario, che si potrebbero vedere lesi da nomine di membri delle avvocature erariali, i quali per eccezione passassero in un ordine al quale non hanno mai appartenuto.

Bisognerebbe, quindi, determinare qualche norma, sapere in quali condizioni questi sostituti od avvocati erariali entrerebbero nell'ordine giudiziario, quali sono gli uffici ed i gradi che corrispondono a determinati uffici e gradi nell'ordine giudiziario, e tuttavolta che ci fosse questa parificazione di gradi e di uffici, se questi funzionari dell'avvocatura erariale sarebbero preposti, od in che modo concorrerebbero coi membri dell'ordine giudiziario.

Mi pare che questa sia una questione molto delicata, perchè, indubitatamente, farebbe una impressione non buona, e non sarebbe, secondo me, un atto giusto, che i membri dell'ordine giudiziario, i quali hanno consumata la loro vita nell'amministrazione della giustizia, potessero essere esposti al pericolo di vedersi preceduti in carriera da membri di un'altra amministrazione, occupando i posti che fossero per rendersi vacanti.

Domando unicamente questo schiarimento.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Credo di essere in grado di tranquillizzare il senatore Borgni.

Comincio dal togliere di mezzo una prevenzione dalla quale pare egli sia dominato.

Egli dice che nelle avvocature erariali la carriera è più rapida. Ciò sarà avvenuto quindici o venti anni fa, quando si aggiunsero quattro nuove avvocature, alle prime otto stabilite col decreto del 1876. Ma ben posso assicurare, per scienza diretta, che proprio in questo momento la carriera dell'avvocatura erariale è molto ritardata in confronto di quella della magistratura.

E se l'onorevole Borgni ne vuole una prova di fatto, senza avere il fatto, cioè senza avere i numeri, basterà che accenni come per trattarsi di un numero ristrettissimo di funzionari non avvengano d'ordinario che due o tre va-



canze all'anno; il che può far comprendere facilmente come non vi possa essere rapidità di carriera.

Ma, del resto, è giusto che questi passaggi non siano cervellotici; è giusto che - lasciando da parte quelli che il nostro collega vorrebbe chiamare diritti quesiti - è giusto che questi passaggi non debbano, per così dire, pregiudicare le legittime aspettative di carriera.

E a questo si è accuratamente provveduto.

Prima di tutto si deve passare a parità di grado.

L'onorevole senatore Borgnini sa che questa parità di grado si deduce dall'eguaglianza dello stipendio; sa poi che gli stipendi dell'avvocatura erariale sono coordinati a quelli della magistratura, anzi i sostituti avvocati erariali sono attualmente meno retribuiti, perchè non hanno goduto i vantaggi della legge Zanardelli.

Vi sono poi altre condizioni; la prima di avere almeno sei anni di servizio nell'avvocatura, la seconda di avere due anni di servizio nel grado corrispondente a quello in cui si deve fare passaggio.

Il che dimostra che io nel fare questa proposta e l'Ufficio centrale nell'accoglierla, non abbiamo voluto mettere i funzionari dell'avvocatura erariale in una condizione superiore a quella dei funzionari giudiziari, ma piuttosto inferiore, se si è richiesto che, per passare a un determinato grado, ci fossero già due anni di servizio nel grado corrispondente.

L'onor. Borgnini parla di funzionari di un'altra amministrazione che passano avanti. Per verità io vorrei trasfondere nell'esimio collega Borgnini e nel Senato questo pensiero, che l'ideale sarebbe di fondere l'avvocatura erariale nella magistratura. Io credo che le avvocature erariali, così come sono costituite, adempiono una vera missione e funzione di giustizia, giacchè nella lotta, nella palestra dei tribunali, - ed io lo dico con la fronte alta e con coscienza serena, - portano un elevato sentimento di giustizia, ed il desiderio vivissimo di tutelare gl'interessi dello Stato con le sacre ragioni del diritto.

A me sembra che le avvocature erariali non si possano uguagliare agli esercenti del libero foro, perchè gli avvocati erariali hanno consacrato la loro vita a servire lo Stato nell'amministrazione della giustizia.

Nè creda l'onor. senatore Borgnini che io patrocinando questa proposta, abbia fatto qualche cosa di nuovo, o qualche cosa che possa essere l'espressione di un sentimento direi di paternità. Non ho portato nessun concetto nuovo, perchè il passaggio era già sancito nella legge vigente. Di questi passaggi ne sono sempre avvenuti, anche di recente, ed oso dire che hanno pianto le avvocature erariali prendendo valorosi funzionari, ed ha provato letizia la magistratura acquistandoli.

In secondo luogo debbo osservare che non trattasi di un diritto, bensì di una facoltà data al Governo sotto certe condizioni, per cui quello che è avvenuto finora, avverrà anche in avvenire, senza che nessun Governo possa o voglia abusare di tale facoltà.

Concludo, adunque, pregando l'onorevole senatore Borgnini che, accogliendo benevolmente queste osservazioni, si voglia persuadere che l'amministrazione della giustizia non avrà che da avvantaggiarsi da questa disposizione, la quale permetterà di portare nel corpo della magistratura elementi che hanno molta attività, seria dottrina e certo una grande attitudine di lavoro.

Nè supponga, onor. Borgnini, che questo possa tornare a danno della magistratura. No, perchè l'onor. Borgnini deve sapere che, durante gli anni parecchi che io fui a capo dell'avvocatura erariale, quasi nessuno fu aggregato alle avvocature erariali che non fosse uscito dalla magistratura, per cui io ho inaugurato questo sistema di promiscuità che desideravo e che sono ben lieto di aver ora potuto proporre nella legge.

Senatore BORGNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BORGNI. Io sono grato all'onor. ministro guardasigilli, e lo ringrazio vivamente delle dichiarazioni che gli è piaciuto di fare. Però parmi che l'onor. guadasigilli abbia voluto dare una interpretazione ed una estensione alle parole da me profferite, la quale non era nel vero e non era certamente nell'animo mio.

Io non ho mai avuto l'intenzione di dire ciò che pare che l'onor. ministro abbia creduto che io volessi dire.

Comincio a dichiarare che professo i più alti sentimenti di stima verso il corpo che costituisce l'avvocatura erariale e che era così de-

gramente diretto e presieduto dall'onor. ministro guardasigilli prima che egli assumesse l'alto ufficio, che ora egli occupa.

Dirò anche di più, che nell'avvocatura erariale io ho avuto degli amici carissimi verso i quali ho sempre professato una profonda stima.

Aggiungerò che io non ho dubitato mai che nei membri dell'avvocatura erariale ci siano degli uomini distinti, preclari, degli uomini i quali esercitano un altissimo ufficio di tutelare gl'interessi di tante amministrazioni pubbliche.

Quindi era lontano assolutamente dall'animo mio e non entrò mai nella mia mente di profferire una parola, un pensiero, un concetto, il quale potesse essere meno che deferente all'amministrazione dell'avvocatura erariale.

Io ho detto unicamente che se mai si verificasse il caso che nell'avvocatura erariale alcuni che vi appartengono avessero percorso la carriera con una rapidità e una celerità maggiore di quella che si percorre negli ordini giudiziari, se mai potesse darsi che vi fossero di questi membri dell'avvocatura erariale, i quali in breve tempo avessero raggiunto un grado ed uno stipendio superiore a quelli che sono negli ordini giudiziari, dovesse pensarsi a conciliare gli interessi loro con quelli che già appartengono alla magistratura.

Io chiedo chiarimenti per sapere se nell'interesse anche della magistratura, potevo essere sicuro che si sarebbe cercato di combinare le cose in modo perchè l'entrata di un membro dell'avvocatura erariale nella magistratura non avesse potuto ledere quei diritti che l'onor. ministro guardasigilli non vuole che si dicano acquisiti, ma che comunque da questo possibile intervento avrebbero potuto riceverne pregiudizio per quelli che fanno parte dell'ordine giudiziario.

L'onorevole ministro guardasigilli mi assicura che naturalmente, oltre le condizioni che vi sono, si cercherebbe sempre, quando questo avvenisse, di coordinare gli interessi legittimi degli uni con gl'interessi legittimi degli altri; ed io lo ringrazio. L'onorevole ministro guardasigilli sa purtroppo che i ministri non sono eterni. Io auguro all'onorevole guardasigilli che duri al potere altri venti anni...

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Dio me ne guardi!

Senatore BORGNI. ...ma comprende bene che siccome eventi parlamentari dall'oggi al domani possono sempre travolger tutto, era giustificato in me il desiderio di chiedere e di avere dall'onorevole ministro guardasigilli le dichiarazioni rassicuranti che egli ebbe la cortesia di farmi e delle quali almeno rimarrà traccia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Pagano.

Senatore PAGANO-GUARNASCHELLI. L'on. ministro ha chiarito l'articolo nel senso da me espresso. Ciò potrebbe bastare, ma poichè non si ha difficoltà ad introdurre un mutamento di locuzione, sarà bene farlo per eliminare il dubbio, ed a tal fine là ove si dice: « funzionari » si potrebbe per l'avvocatura erariale dire invece: « nonchè gli avvocati erariali e loro sostituti »...

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*... Vi sono anche i vice...

Senatore PAGANO-GUARNASCHELLI. I vice avvocati che stanno di mezzo tra gli avvocati e i sostituti sarebbero indubbiamente compresi, ma ad ogni modo se si vuol dire: avvocati, vice avvocati, ecc., lo si dica pure.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Si potrebbe dire: e gli avvocati dell'avvocatura erariale.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Il secondo capoverso di questo articolo contiene un rinvio a disposizioni di decreti e di regolamenti. Comprendo che, fatto tale riferimento, queste disposizioni di decreti e di regolamenti diventano disposizioni legislative; ma dichiaro che non mi sembra proprio conforme a quella, che io chiamerei da tecnica legislativa, questo richiamo fatto dalle leggi a disposizioni regolamentari.

Ad ogni modo, siccome il ministro e l'Ufficio centrale hanno consentito in questa disposizione, non farò proposte in proposito; intendo solo fare una proposta d'ordine.

Questo capoverso contiene disposizioni d'indole transitoria, ed è seguito da un articolo, che contiene invece disposizioni d'indole essenzialmente organica e permanente. Proporrei quindi che nel coordinamento della legge questo capoverso fosse posto in fine al progetto, appunto perchè le disposizioni transitorie vanno sempre collocate in fine di tutte le leggi.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Posso tranquillizzare l'onor. Saredo quanto alla prima sua osservazione.

Egli ha perfettamente ragione, quando rileva che non è corretto di richiamare in una legge le disposizioni di un regolamento. Ad ogni modo convengo con lui che quando si richiamano, divengono leggi.

Nel caso concreto però, devo a mia volta rilevare che il regolamento, cui è fatto richiamo, è un regolamento legislativo, fatto in base a categorico mandato scritto nella legge del 1875.

Per quanto concerne poi la seconda osservazione dell'onor. Saredo, non ho nessuna difficoltà di fare di questo capoverso una disposizione a parte. È una questione di coordinamento.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Veramente la dichiarazione del ministro è molto grave, perchè chiamare legislativo un regolamento, per ciò solo, che il Governo del Re lo ha fatto in osservazione dell'articolo finale solito di tutte le leggi...

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. No, no, per espressa delegazione.

Senatore SAREDO. Ho osservato nella lunga esperienza che ho fatto al Consiglio di Stato, che una quantità di regolamenti emanati con la cosiddetta delegazione del legislatore, sono stati successivamente modificati con altri decreti reali.

Ora, evidentemente, se questi regolamenti, fatti per l'allegata delegazione legislativa, hanno autorità di legge, non possono essere modificati che con altra legge.

Non sollevo una questione di diritto costituzionale molto grave; non è il momento: ma intendo riservarla per una più opportuna occasione.

PRESIDENTE. A quest'art. 18 si fa una proposta di modifica in questi termini: « I funzionari della carriera amministrativa e gli avvocati dell'Avvocatura erariale ».

Chi approva questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Poi viene un'aggiunta nei seguenti termini: « purchè abbiano avuto grado di aggiunto giudiziario, contino almeno sei anni di esercizio, ecc. ».

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Poi si introduce un secondo paragrafo nei seguenti termini:

« Agli attuali funzionari della carriera amministrativa del Ministero di grazia e giustizia o delle Avvocature erariali che non abbiano avuto grado di aggiunto giudiziario continuano ad essere rispettivamente applicabili, pel loro passaggio nella magistratura le disposizioni dell'art. 38 del regio decreto 10 novembre 1890, n. 7279 e degli articoli 4 della legge 28 novembre 1875, n. 2871 e 10 del regolamento approvato col regio decreto 16 gennaio 1876, n. 2914 sull'ordinamento delle Avvocature erariali ».

Pongo ai voti questo paragrafo aggiunto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 18.

#### Art. 18.

Possono pure essere ammessi nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero a parità di grado, i funzionari della carriera amministrativa nel Ministero di grazia e giustizia, e gli avvocati dell'avvocatura erariale; purchè abbiano avuto grado di aggiunto giudiziario, abbiano almeno sei anni di esercizio effettivo, e due anni di esercizio delle loro funzioni nel grado corrispondente a quello nel quale vengono nominati, e siano stati a norma di legge dichiarati meritevoli dell'ammissione.

Agli attuali funzionari della carriera amministrativa del Ministero di grazia e giustizia e delle Avvocature erariali che non abbiano conseguito il grado di aggiunto giudiziario continuano ad essere rispettivamente applicabili, pel loro passaggio nella magistratura le disposizioni dell'art. 38 del regio decreto 10 novembre 1890, n. 7279 e degli articoli 4 della legge 28 novembre 1875, n. 2871 e 10 del regolamento approvato col regio decreto 16 gennaio 1876, n. 2914 sull'ordinamento delle Avvocature erariali.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

## Art. 19.

I funzionari dell'ordine giudiziario e gli uscieri non possono essere consiglieri comunali o provinciali, o segretari comunali, nè occupare pubblici impieghi od uffici amministrativi di qualsiasi natura, sì gratuiti che retribuiti, eccettuati gli incarichi temporanei nelle Amministrazioni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia o che abbiano carattere giudiziario, nè esercitare la mercatura od ufficio qualsiasi nel commercio od altra professione qualunque.

Senatore PAGANO-GUARNASCHELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PAGANO-GUARNASCHELLI. Non mi preoccupo del contenuto di questa disposizione, giacchè ciò che è scritto in questo articolo per tenerci lontani da tutto ciò che può turbare la condotta del magistrato, è stata sempre la mia bandiera, e la mia divisa, come credo, che tutti i magistrati saranno del mio parere, dovendo ciascuno di noi la propria attività dedicar senza limiti e senza sospetti al rigoroso compimento dei gravissimi nostri doveri.

Ho preso invece la parola, soltanto per dire alcune parole, che mi sono dettate dall'esperienza sopra un obbietto, che sembra piccolo ma che ha il suo valore.

Nell'articolo si parla di funzionari dell'ordine giudiziario e degli uscieri; secondo me si dovrebbero aggiungere anche gli alunni che non sono funzionari ma impiegati giudiziari, e che son chiamati occorrendo a fungere o da cancellieri o da uscieri.

Accadde sotto la mia presidenza una volta, che un alunno consigliere e poi assessore comunale anziano funzionasse persino da sindaco in un picciol comune, d'onde recriminazioni e sospetti.

Un altro alunno munito del diploma d'ingegnere agronomo riuscì coll'aureola del suo titolo giudiziario a sfruttare abbondanti e non lievi incarichi come perito.

Forzando la parola della legge e fondato sullo spirito di essa (e non me ne pento) feci cessare e l'uno e l'altro inconveniente. Ma non è dubbio, che la lettera della legge stava per loro,

massime perchè le incapacità non sono suscettive d'interpretazione estensiva.

Ora pertanto, che si riproduce la disposizione è opportuno, che si aggiungano anche gli alunni giudiziari, che, giova ripeterlo, sono talvolta chiamati e spesso in taluni luoghi a sostituire i cancellieri e gli uscieri.

È una modesta aggiunta quella che io propongo e confido che verrà accettata.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Comincerò col dire che la proposta, o meglio il concetto espresso dall'onor. Pagano Guarnaschelli è giusto. Non credo però ch'esso trovi la sua sede opportuna in questo articolo, appunto perchè la legge sull'ordinamento giudiziario, disponendo per i funzionari giudiziari, non si occupa degli alunni che non sono funzionari nè ufficiali giudiziari.

Senza poterlo affermare con sicurezza, parmi che questa incompatibilità per gli alunni sia già scritta nel recente ordinamento che li riguarda; ad ogni modo, ripeto, che trovando giusto questo concetto, lo prendo in considerazione, ed ove non vi si sia già provveduto, vi provvederò.

Ed ora mi occorre di fare un'altra osservazione.

Per quanto quest'articolo sia concordato, debbo però richiamare l'attenzione del Senato su un punto che a me pare grave.

Nel mio progetto si rendevano i funzionari dell'ordine giudiziario incompatibili all'ufficio di consiglieri provinciali e comunali dentro la propria giurisdizione; ma si ammetteva che potessero coprire quest'ufficio elettivo fuori della residenza.

Io dico la verità che preferisco tuttora il mio concetto. Le incompatibilità si debbono fissare, e non se ne può fare a meno; ma neppure bisogna poi esagerare; e dal momento che si tratta non d'una rappresentanza politica, ma di una semplice rappresentanza amministrativa, mi pare che, tolto l'attrito immediato fra la posizione ufficiale e il mandato di consigliere, possa permettersi la rappresentanza.

La incompatibilità, ripeto, la riconosco nell'ambito della giurisdizione del magistrato; ma fuori di questo ambito, perchè privare tanti

magistrati della possibilità di essere consiglieri nel comunello ove hanno il loro podere? Mi pare proprio che nessuna grave incompatibilità qui ci sia; per cui pregherei l'Ufficio centrale di volere esaminare se per i consiglieri comunali e provinciali non intendesse di tornare alla dizione del disegno ministeriale.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. L'Ufficio centrale andò nell'opinione di determinare un'incompatibilità assoluta appunto, perchè partendo da un ordine d'idee che si doveva sottrarre il potere giudiziario dal potere esecutivo, dovevano i funzionari giudiziari essere lontani da qualsiasi lotta anche riguardo all'ufficio di consigliere comunale o provinciale. Però nel modo come l'articolo era proposto dal ministro c'era una garanzia, sebbene credo che anche pel consigliere provinciale l'incapacità esiste. L'articolo come era proposto dal ministro garanzie ne dà perchè entro la propria giurisdizione non si possono esercitare questi uffici, ma l'Ufficio centrale credette andare un po' al di là. Il Senato deciderà, se mai debba mantenere la proposta del ministro o la proposta dell'Ufficio centrale. In sostanza poi la differenza è poca.

PRESIDENTE. C'è anche un'altra differenza fra i due sistemi: in uno ci sono i sindaci e gli assessori...

Senatore INGHILLERI, *relatore*. È vero, ma è accettato.

I funzionari dell'ordine giudiziario e gli uscieri non possono essere consiglieri comunali o provinciali, ecc.

Senatore BONASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BONASI. Mi pare che si potrebbero aggiungere queste parole: « I funzionari dell'ordine giudiziario e gli uscieri non possono essere consiglieri comunali o provinciali nel territorio giurisdizionale in cui esercitano le loro funzioni ».

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Propongo che anche questo articolo sia sospeso, perchè nel concetto siamo concordi, ed io aderisco perfettamente alla proposta del ministro di grazia e giustizia; ma quanto alla formula, sento che così come è

concepita non va, perchè vi è qualche altra incapacità o qualche altra disposizione che occorrerà meglio formulare.

Propongo quindi che ne sia sospesa la votazione, e che sia rimandato all'Ufficio centrale, perchè trovi una formula più soddisfacente.

Senatore INGHILLERI, *relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. L'Ufficio centrale consentirebbe di sottoporre al voto del Senato l'art. 18 tal quale è proposto dal ministro, però credo che qualche modificazione si dovrebbe fare. Quando si dice: « nell'occupare pubblici impieghi, uffici amministrativi, sì gratuiti che retribuiti », l'Ufficio centrale direbbe: « eccettuati incarichi temporanei ». Questo potrebbe avere un significato molto largo.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Non ho difficoltà di rimandarla all'Ufficio centrale. La formula però l'avrei preparata, e sarebbe questa: « I funzionari dell'ordine giudiziario e gli uscieri non possono essere sindaci nè assessori... ».

L'Ufficio centrale non aveva parlato di sindaci e assessori, perchè giusta la sua proposta i magistrati non potevano essere consiglieri « ... o segretari comunali »...

Senatore SAREDO. O deputati provinciali.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. ...Credo che sia nella legge amministrativa.

PRESIDENTE. Però bisognerà ripeterlo anche in questa.

Senatore PUCCIONI PIERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PUCCIONI PIERO. Secondo me bisognerà aggiungere anche i membri della Giunta provinciale, però credo anche io che sia opportuno rinviare a domani la discussione di questo articolo.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti il rinvio della discussione dell'art. 19 a domani.

Chi approva si alzi.

(Approvato).

#### Art. 20.

In ciascuno dei tre anni successivi all'attuazione della presente legge sarà indetto un concorso speciale per venticinque posti di giudice o di sostituto procuratore del Re, al quale concorso

saranno ammessi gli aggiunti giudiziari e i pretori che, a termini della legge 8 giugno 1890, potevano essere ammessi al concorso per merito distinto.

Tale concorso avrà luogo secondo le norme che regolano gli esami facoltativi ai termini dell'art. 8.

L'Ufficio centrale, d'accordo col ministro, propone a quest'articolo un'aggiunta, e cioè che dopo le parole « ammessi al concorso per merito distinto » si aggiunga: « e coloro che avendo già superato l'esame di abilitazione, nel momento in cui il concorso avrà luogo; non avessero ancora conseguita la nomina di aggiunto giudiziario ».

Senatore PUCIONI P. Credo sarebbe bene sospendere l'ultimo paragrafo di questo articolo, perchè richiama l'articolo 8 che è rimasto sospeso.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti il primo paragrafo dell'articolo 20 coll'aggiunta concertata fra Ministero e Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Non sorgendo obiezioni sospenderò la votazione del secondo paragrafo, rinviandolo all'Ufficio centrale.

#### Art. 21.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni che occorrono per la esecuzione della presente legge.

Il giorno dell'attuazione della presente legge sarà determinato con decreto reale, ma non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 1897.

Pongo ai voti l'articolo 21.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Prego i signori senatori di volersi adunare negli Uffici domani alle ore 14 per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomici (N. 18);

Applicazione col 1° gennaio 1898 di disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomici (N. 19);

Disposizioni sugli Uffici comunali di pubblica sicurezza (N. 21);

Modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura penale per quanto riguarda l'ammissibilità degli appelli e dei ricorsi e per il procedimento dei ricorsi avanti alla Corte di cassazione (N. 15).

Alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ammissione alla magistratura (N. 1 - *Seguito*);

Modificazioni nei gradi della magistratura e delle cancellerie e segreterie (N. 2);

Garantie della magistratura (N. 3);

Sistemazione delle contabilità comunali (N. 7);

Modificazioni alla legge sull'avanzamento del regio esercito in data 2 luglio 1896; n. 254 (N. 14).

La seduta è levata (ore 18 e 30).